

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cifra SpA nella seduta del 28 dicembre 2021



Ed. 2 28 dicembre 2021

# **STORICO**

Edizione	Data	Oggetto
1	29 luglio 2019	Prima stesura
2	28 dicembre 2021	Aggiornamento normativo:  D.L. 124/2019 convertito in Legge 157/2019 e D.Lgs. 75/2020:  - introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001: Reati tributari;  - modifica dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001: ampliamento del catalogo dei reati in danno alla P.A



# **SOMMARIO**

Part	e Generale	7
Capi	tolo 1 - Introduzione e definizioni	8
1.1	Introduzione	8
1.2	Definizioni	9
Cani	tolo 2 - Responsabilità amministrativa delle persone	19
_	idiche ex D.Lgs 231/01	
2.1	Premessa	13
2.2	Presupposto della responsabilità "penale" degli Enti	13
2.3	Sanzioni previste dal Decreto	
Capi	tolo 3 - Assetto organizzativo di Cifra SpA	23
3.1	Descrizione della Società	23
3.2	Modello di governance	23
3.3	Assetto organizzativo	24
3.4	Codice Etico	25
_	tolo 4 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di	
	SpA	26
4.1	Premessa	
4.2	Motivazione di Cifra SpA nell'adozione del Modello	
4.3	Rapporto tra Modello e Codice Etico	
4.4	Funzione del Modello	
4.5	Adozione del Modello e le Linee Guida	
4.6	Fasi per la costruzione del Modello	
4.7	Struttura del Modello di Cifra SpA	
4.8	Concetto di rischio accettabile	
4.9	Modifiche ed integrazioni del Modello	
4.10	Destinatari del Modello	
4.11	Comunicazione e formazione	35
4.12	Protocolli	36
Capi	tolo 5 - Organismo di Vigilanza	<b>3</b> 7
5.1	Sistema di controllo interno	37
5.2	Organismo di Vigilanza	37
5.3	Funzioni e poteri di vigilanza dell'OdV 231	
5.4	Principi generali di funzionamento dell'OdV 231	43
5.5	Segnalazioni all'OdV 231	45
5.6	Attività di reporting dell'OdV 231 verso gli Organi aziendali	45



Ed. 2 28 dicembre 2021

Cap	itolo 6 - Whistleblowing	<b>4</b> 7
6.1	Introduzione	47
6.2	Tutela dell'identità del "whistleblower"	49
6.3	Riservatezza sull'informazione	49
Cap	itolo 7 - Sistema disciplinare	50
7.1	Funzione del sistema disciplinare	50
7.2	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	50
7.3	Sanzioni per i quadri e gli impiegati	51
7.4	Sanzioni per i Responsabili di Funzione	53
7.5	Sanzioni per il vertice aziendale	54
7.6	Sanzioni per i collaboratori, agenti, consulenti e soggetti terzi	55
Par	te Speciale	<b> 5</b> 7
	oduzione alla Parte Speciale	
	nessa	
	ema delle deleghe e dei poteri di firma	
Gest	tione delle risorse finanziarie	59
	olo 1 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e	
	to di induzione a non rendere dichiarazioni	
1.1	Introduzione	
1.2	I reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001	
1.3	I reati di cui alla L. 190/2012	
1.4	Ulteriori reati di interesse per la Società	
1.5	Aree di rischio	
1.6	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	83
Tito	olo 2 - Reati societari	91
2.1	Introduzione	
2.2	I reati richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01	92
2.3	Aree di rischio	101
2.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	104
Tito	olo 3 - Reati informatici	108
3.1	Introduzione	
3.2	I reati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001	109
3.3	Aree di rischio	116
3.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	117
Tito	olo 4 - Reati di ricettazione e riciclaggio	_
4.1	Introduzione	124
4.2	I reati richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs 231/2001	124
4.3	Aree di rischio	127



Ed. 2 28 dicembre 2021

4.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	128
Titol	o 5 - Delitti contro l'industria e il commercio	133
5.1	Introduzione	134
5.2	I reati richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/2001	134
5.3	Aree di rischio	139
5.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	140
Titol	o 6 - Reati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di la	voro 142
6.1	Introduzione	143
6.2	I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001	143
6.3	Aree di rischio	145
6.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	145
Titol	o 7 - Reati in materia ambientale	148
7.1	Introduzione	149
7.2	I reati richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs 231/2001	149
7.3	Aree di rischio	152
7.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	153
Titol	o 8 - Delitti contro la personalità individuale	155
8.1	Introduzione	156
8.2	I reati richiamati dall'art. 25 quinques del D.Lgs 231/2001	156
8.3	Aree di rischio	158
8.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	159
Titol	o 9 - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi	161
9.1	Introduzione	162
9.2	I reati richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/2001	162
9.3	Aree di rischio	162
9.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	163
Titol	o 10 - Reati tributari	166
10.1	Introduzione	167
10.2	I reati richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs 231/2001	167
10.3	Aree di rischio	171
10.4	Principi generali di comportamento e sistemi di controllo	176



Ed. 2 28 dicembre 2021

### **ALLEGATI**

### Documenti Generali


- Allegato 1 Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi
- Allegato 2 Organization Chart Cifra SpA 1 dicembre 2021
- Allegato 3 Codice Etico

### **Protocolli**

- **Allegato 4** PT1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Allegato 5 PT2 Gestione dei flussi finanziari e monetari
- Allegato 6 PT3 Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio
- Allegato 7 PT4 Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze
- Allegato 8 PT5 Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali
- **Allegato 9** PT6 Gestione del personale
- Allegato 10 PT7 Gestione delle attività commerciali
- Allegato 11 PT8 Gestione dei marchi e brevetti
- Allegato 12 PT9 Gestione del sistema informativo aziendale
- Allegato 13 PT10 Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Allegato 14 PT11 Gestione ambientale



Parte Generale





# Capitolo 1 - Introduzione e definizioni

### 1.1 Introduzione

Con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, "**D.lgs. 231/2001**") – emanato in forza della Legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità della persona giuridica <sup>1</sup> per fatti-reato commessi da determinati soggetti nell'esercizio dell'attività a favore delle persone giuridiche cui appartengono.

Si tratta di una responsabilità ibrida che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla Legge 689/1981. La stessa Relazione al D.lgs. 231/2001 parla di nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, dal momento che tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo vigente nel nostro ordinamento. Con la normativa in commento è stata, pertanto, introdotta, per la prima volta, la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo alla società a cui è riconducibile la persona fisica autore del reato. La società non potrà, quindi, a priori, considerarsi estranea ai reati commessi dal proprio personale.

Il D.lgs. 231/2001 detta la disciplina per i principi che determinano o escludono la responsabilità dell'ente. In particolare, individua analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità anche alla società, le sanzioni applicabili, l'impatto sul patrimonio della società, gli effetti delle vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Poiché l'obiettivo del D.lgs. 231/2001 non è di punire, ma di prevenire la commissione dei reati, il legislatore ha stabilito un sistema volto a limitare e/o a escludere la responsabilità della società anche per fatti illeciti commessi dai propri dipendenti, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire determinati reati, che è lo scopo del presente documento (di seguito, "Modello" o "MOG").

-

Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma, del D.lgs. 231/2001, la normativa si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».



Ed. 2 28 dicembre 2021

Il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Cifra SpA (di seguito, la "**Società**"), in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei c.d. reati presupposto (come in appresso definiti).

La presente Edizione 2 del Modello, segue la prima Edizione del 29 luglio 2019 e recepisce importanti aggiornamenti normativi intervenuti da quella data.

Sotto la propria esclusiva responsabilità, Cifra SpA provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle peculiari caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, manager, dipendenti, clienti, fornitori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Società. La presenza di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano, infatti, la fiducia e l'ottima reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società, in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

La Società, inoltre, ha ampliato l'obiettivo di prevenzione anche in riferimento a reati indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. Pur non essendone giuridicamente tenuta, la Società ha, infatti, deciso di rafforzare il proprio sistema di *compliance*, nell'ottica di evitare la possibilità che possano essere attuati comportamenti corruttivi che minerebbero la sua reputazione.

### 1.2 Definizioni

Al fine di agevolare la lettura del Modello, in aggiunta alle ulteriori definizioni riportate di volta in volta nel testo, i seguenti termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito riportato:

Autorità

Indica, a titolo esemplificativo: l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato del lavoro, l'Autorità sanitaria, le Pubbliche



Ed. 2 28 dicembre 2021

Amministrazioni, il Garante per la protezione dei dati personali.

Attività Sensibile

Indica le aree e attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente e astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati Presupposto (come in appresso definiti).

Cliente

Indica il soggetto verso i quali la Società fornisce beni ed eroga servizi.

**Codice Etico** 

È il codice etico e di condotta adottato dalla Società con riferimento allo svolgimento delle sue attività e del proprio business, per definire i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne, in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna). Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

**Collaboratore** 

Indica il soggetto che intrattiene con la Società rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza, lavoro di occasionale, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

Consulente

Indica il soggetto incaricato di assistere la Società nel compimento delle proprie attività su base continuativa o occasionale, in forza di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.Lgs.

Sta per Decreto legislativo.

D.lgs. 231/2001 Decreto

Indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di

tempo in tempo vigente.

**Destinatario** 

Indica il soggetto al quale si applicano le disposizioni del presente Modello e, in particolare, Dipendenti e dirigenti, Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner, Consiglio di amministrazione/Amministratori.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Dipendente

Indica il soggetto che intrattiene con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, parziale o a tempo pieno, a termine, o mediante un contratto di lavoro parasubordinato. Sono inclusi, nella definizione, anche i dirigenti, nonché i lavoratori in distacco.

**Ente** 

Indica i soggetti sottoposti alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001, vale a dire enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

**Fornitore** 

Indica coloro che forniscono beni o prestano servizi o eseguono lavori in favore della Società. Rientrano in tale definizione anche i subappaltatori e le società di cui si avvale Cifra SpA per eseguire prestazioni a favore di un Cliente.

**Funzione** 

Indica le unità funzionali nelle quali è suddivisa la struttura organizzativa della Società, meglio descritte nell'Organization Chart (Allegato 1 al Modello).

L.

Sta per Legge.

L. 190/2012

Indica la L. 6 novembre 2011, n. 190 contenente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Linee Guida

Indica le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.lgs. 231/2001, come aggiornate al 31 luglio 2014.

Modello o, anche, MOG

Indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Società e, in particolare, con i suoi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti in esso richiamati.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Organismo o, anche, OdV

Indica l'organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D.lgs. 231/2001, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto.

Pubblica

**Amministrazione** anche **P.A.** 

Indica la pubblica amministrazione e qualsiasi altro soggetto pubblico, quale, ad esempio, una società a partecipazione pubblica, un'amministrazione aggiudicatrice, un organismo di diritto pubblico, un ente pubblico economico, un'impresa pubblica, etc.

**Partner** 

Indica le controparti contrattuali della Società, inclusi i Fornitori, i Collaboratori, gli agenti di vendita, i distributori, i subappaltatori, gli *sponsor*, i soggetti sponsorizzati e qualsiasi altro soggetto con il quale la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.

Procedura o Protocollo

Indica le procedure adottate dalla Società per gestire le attività sensibili e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Reato Presupposto

Indica le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 ovvero da altra normativa, la quale faccia espressamente riferimento a tale Decreto.

Società

Indica la società Cifra SpA.

Soggetto Apicale

Indica la persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione o la direzione della Società.

Soggetto Sottoposto

Indica il Dipendente che agisce sotto e alle dipendenze del Soggetto Apicale.

# Capitolo 2 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs 231/01

### 2.1 Premessa

Come riportato nel precedente Capitolo 1, il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità degli Enti per i Reati Presupposto commessi da un soggetto, sottoposto o apicale, nell'interesse o a vantaggio degli stessi Enti.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito penalmente rilevante, e che colpisce l'Ente per i reati commessi nel suo interesse o per suo vantaggio da soggetti ad esso funzionalmente legati.

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, esclusivamente in relazione al compimento di specifici Reati Presupposto tassativamente indicati dalla richiamata normativa. L'elencazione dei reati, peraltro, è suscettibile di modifiche e integrazioni da parte del Legislatore.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche (nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.) in relazione ai Reati Presupposto commessi all'estero dall'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso l'illecito.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sorge anche nel caso in cui uno dei Reati Presupposto sia commesso solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p. e art. 26 D.lgs. 231/2001).

### 2.2 Presupposto della responsabilità "penale" degli Enti

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in presenza di specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa.

### 2.2.1 Soggetti autori del reato

Il primo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dalla identificazione dei soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Con gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il Legislatore ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di rimprovero specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale e, quindi, sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

In particolare, l'Ente è responsabile qualora il Reato Presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. "soggetti apicali");
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lett. a) (c.d. "soggetti sottoposti").

Il Decreto disciplina in modo diverso l'onere della prova a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto. In particolare, il Decreto ripartisce l'onere della prova sulla base «della posizione occupata nella gerarchia aziendale dalla persona alla quale il reato presupposto è addebitato».

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e, quindi, ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. In tal caso, è l'ente e non l'accusa ad essere gravato dall'onere di provare i c.d. fatti impeditivi alla responsabilità dell'Ente. Tali fatti impeditivi sono: l'esistenza di un idoneo modello di organizzazione e gestione, l'operatività dei controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle persone che hanno commesso il Reato Presupposto.

In altre parole, l'esimente dell'Ente funziona se si dimostra che il soggetto apicale ha agito eludendo fraudolentemente i meccanismi di controllo e prevenzione predisposti dall'Ente e, quindi, che ha agito al solo unico scopo di trarre profitto personale, senza, pertanto, incarnare una politica imprenditoriale illecita.

In altre parole, per i Soggetti Apicali:

### per escludere la responsabilità dell'Ente, si dovrà dimostrare

- l'efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso
- l'adozione di un organismo interno di controllo dotato di autonomia
- l'elusione fraudolenta del modello da parte dell'autore del reato
- il corretto svolgimento, da parte dell'organo di vigilanza, dei compiti di controllo



Ed. 2 28 dicembre 2021

# per essere idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente, il Modello organizzativo deve contenere

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato
- la previsione di specifici protocolli, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente
- l'individuazione delle modalità gestionali delle risorse finanziarie
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organo di vigilanza
- l'introduzione di un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle procedure

Se, invece, il Reato Presupposto è commesso da un Soggetto Sottoposto non è prevista alcuna inversione dell'onere della prova, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione dei modelli organizzativi prescritti grava sulla pubblica accusa. Inoltre, non è prevista, per l'ipotesi di assenza di colpa organizzativa del soggetto collettivo, la confisca del profitto che quest'ultimo abbia tratto dal reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del modello organizzativo integra di per sé una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello spetta, invece, all'accusa.

In altre parole, per i Soggetti Sottoposti:

## per escludere la responsabilità dell'Ente, si dovrà dimostrare

- l'efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso

### per escludere la responsabilità, il Modello organizzativo deve prevedere

- misure idonee per lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge
- misure idonee a scoprire ed eliminare situazioni di rischio
- verifiche periodiche e modifiche strutturali in caso di violazione o nel caso di mutamenti nell'organizzazione aziendale
- sistema disciplinare per il mancato rispetto delle procedure

Se più soggetti concorrono alla commissione del Reato Presupposto (ex art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Occorre evidenziare che l'Ente risponde ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche se non è stato identificato o non sia imputabile l'autore del Reato Presupposto e anche nel caso in cui il Reato Presupposto si estingua per cause diverse dall'amnistia 2.

### 2.2.2 Interesse o vantaggio dell'Ente

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione consiste nel fatto che il Reato Presupposto deve essere stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente: ciò significa che la responsabilità sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente (interesse); la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente (vantaggio)3. In altre parole, i criteri per ritenere configurata la responsabilità amministrativa da reato degli Enti sono l'interesse o il vantaggio riferiti alla condotta illecita presupposta. Essi costituiscono criteri distinti, da considerarsi come concorrenti, ma alternativi. Per interesse deve intendersi la proiezione finalistica dell'azione, e deve essere valutata ex ante. Il vantaggio, invece, costituisce la potenziale utilità anche non patrimoniale, oggettivamente accertabile, e deve essere valutata ex post.

-

L'illecito amministrativo non si estingue quando il reato presupposto si è prescritto dopo la contestazione dell'addebito all'ente. L'estinzione del reato infatti non impedisce al Pm di proseguire l'azione se il procedimento nei riguardi dell'ente fosse già stato incardinato (articolo 16, del Cpp; articoli 11 e 36, del D.lgs. 231/2001) (cfr., Cassazione penale, sez. VI, 22/06/2017, n. 41768).

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante. Da ciò deriva che i due presupposti si trovano in concorso reale, cosicché, ricorrendo entrambi, l'ente si troverebbe a dover rispondere di una pluralità di illeciti (situazione disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2001) (cfr., Cassazione penale, sez. II, 27/09/2016, n. 52316).



Ed. 2 28 dicembre 2021

Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità 4.

Nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio va letto, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale 5.

L'Ente non è, invece, responsabile se l'illecito è stato commesso da un soggetto apicale o un soggetto sottoposto nell'interesse esclusivo proprio o di un terzo. Se, quindi, il soggetto autore del Reato Presupposto ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il Reato Presupposto e l'Ente medesimo e, quindi, la "rimproverabilità" di quest'ultimo. Tuttavia, se l'autore del Reato Presupposto ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane, comunque, responsabile per il Reato Presupposto.

### 2.2.3 Reati presupposto

Il terzo criterio fondamentale consiste nel fatto che non ogni reato fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.lgs. 231/2001, definiti Reati Presupposto.

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli Enti sono tassativamente previsti dal D.lgs. 231/2001, così come integrato e modificato nel corso del tempo.

In particolare, i reati per i quali l'Ente possa essere ritenuto responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, alla data di approvazione del Modello – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o soggetti sottoposti – possono essere così raggruppati:

\_

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la sussistenza o meno della condizione, prevista dall'art. 5 d.lg. n. 231 del 2001, che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente va verificata, quando si tratti di taluno dei reati colposi ad evento indicati nell'art. 25 septies del medesimo d.lg., con riferimento non all'evento (per definizione non voluto) ma alla condotta posta in essere dall'agente, per cui la condizione in questione potrà dirsi avverata quando detta condotta abbia consentito all'ente di realizzare risparmi, ancorché modesti, nei costi di gestione o, quanto meno, sia stata finalistica orientata al conseguimento di un tale risultato (cfr., Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2016, n. 24697).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2015, n. 31003.



Ed. 2 28 dicembre 2021

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001	articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001	10/0000
3	Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
4	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016
6	Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
7	Reati societari	Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017
8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25- quater.1, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006



Ed. 2 28 dicembre 2021

10	Delitti contro la personalità individuale	Art. 25- quinquies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
11	Reati di abuso di mercato	Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
12	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Art. 187- quinquies TUF	articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018
13	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
14	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio	Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
16	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009
17	Reati ambientali	Art. 25- undecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
18	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161
19	Razzismo e xenofobia	Art. 25- terdecies, D.Lgs. n. 231/2001	articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018



Ed. 2 28 dicembre 2021

20	Frode in competizioni sportive,	Art. 25-	articolo aggiunto dalla L. n.
	esercizio abusivo di gioco o di	quaterdecies,	39/2019
	scommessa e giochi d'azzardo	D.Lgs. n.	
	esercitati a mezzo di apparecchi	231/2001	
	vietati		
21	Reati Tributari	Art. 25-	articolo aggiunto dalla L. n.
		quinquesdecies,	157/2019 e dal D.Lgs. n.
		D.Lgs. n.	75/2020
		231/2001	
22	Contrabbando	Art. 25-	articolo aggiunto dal D.Lgs.
		sexiesdecies,	n. 75/2020
		D.Lgs. n.	
		231/2001	
23	Responsabilità degli enti per gli	Art. 12, L. n.	Costituiscono presupposto
	illeciti amministrativi dipendenti	9/2013	per gli enti che operano
	da reato		nell´ambito della filiera
			degli oli vergini di oliva
24	Reati transnazionali	L. n. 146/2006	Costituiscono presupposto
			per la responsabilità
			amministrativa degli enti i
			seguenti reati se commessi
			in modalità transnazionale

In *Allegato 1* il "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 2.3 Sanzioni previste dal Decreto

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

### Sanzioni pecuniarie

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di  $\in$  258 ed un massimo di  $\in$  1.549.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto:
  - della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché
  - dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

### Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (a tal riguardo, l'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'esclusione dalla gara dei soggetti cui è stata applicata una sanzione ai sensi del D.lgs. 231/2001);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

### Altre sanzioni

Confisca del prezzo o del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.

Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, comma 1, del Decreto in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso o tentato.



Ed. 2 28 dicembre 2021

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'Ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;

b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, che incidono sulla definizione del valore pecuniario della quota, per assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è, inoltre, soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Le sanzioni interdittive si applicano, invece, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità6
- il Reato Presupposto è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto purché, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti.

La legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione della interdizione dalla attività, il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività mediante un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

L'articolo 17 del Decreto prevede l'esclusione della applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (già articolo 80 del Decreto), è stata prevista l'istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate agli Enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

-

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di "profitto di rilevante entità", rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 13, comma 1, lett. a, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231) non può essere riferita al solo profitto inteso come margine (o utile) netto di guadagno, in quanto la valutazione che il giudice è chiamato a compiere non va operata alla stregua di criteri strettamente economico-aziendalistici, ma deve tenere conto di tutti gli elementi che connotano in termini di valore economico l'operazione negoziale. Inoltre, il profitto non va limitato al vantaggio economico attuale, immediatamente conseguito dal reato, ma deve comprendere anche l'utile potenziale (Cassazione penale, sez. II, 09/02/2016, n. 11209).



Ed. 2 28 dicembre 2021

# Capitolo 3 - Assetto organizzativo di Cifra SpA

### 3.1 Descrizione della Società

Cifra SpA è una Società per azioni che ha avviato la propria attività nel gennaio 1993, in forma di Società a responsabilità limitata, poi trasformata in Società per azioni.

La Società ha come oggetto sociale la tessitura di filati e la lavorazione per conto proprio e di terzi di filati di lana, naylon, rayon, seta e derivati; il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti tessili propri e di terzi.

Cifra SpA è oggi leader internazionale nella produzione di capi seamless per sport e intimo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute convenienti per il conseguimento dello scopo sociale (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito).

La Società, per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico, potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni o cointeressenze in altre società o enti, consorzi e imprese aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio e aventi sede sia in Italia sia all'Estero, nonché contrarre finanziamenti e concedere garanzie reali e personali a favore di terzi.

La Società ha sede in Verano Brianza (MB), Via Sabbionette n. 7.

### 3.2 Modello di governance

La Società ha adottato il sistema di *governance* tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da una Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina ovvero fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale in via esclusiva è affidato il potere di deliberare quali siano i soggetti cui attribuire il potere di rappresentare la Società nei confronti dei terzi, i limiti nei quali questi ne possano utilizzare le risorse economiche e le persone che svolgono le funzioni di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera consiliare, o i singoli amministratori, nell'ambito dei propri poteri, hanno pure la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il potere di rappresentare la Società è esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

I soci possono nominare un Collegio Sindacale e un revisore contabile, anche società di revisione.

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di controllo contabile.

### 3.3 Assetto organizzativo

Alla data di approvazione del Modello, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti ed è dotata di un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

- Citterio Cesare Guido, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato; Rappresentante legale della Società;
- Citterio Genni Emanuela, Consigliere;
- Del Moro Elena, Consigliere.

E' presente un soggetto con poteri e deleghe.

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore dei conti.

Al fine di rendere chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzato il proprio assetto organizzativo. Alla data di approvazione del Modello è vigente il documento "Organization Chart Cifra SpA", 1° dicembre 2021.

Nell'organigramma sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale:
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole unità aziendali;
- il titolo della posizione dei soggetti che operano nelle singole aree.

L'Organization Chart è costantemente verificata ed aggiornata a cura della Funzione Amministrazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

L'organigramma è diffuso all'interno della Società (a mezzo intranet e comunicazione individuale) a cura del Responsabile Risorse Umane.

L'attuale Organigramma della Società è allegato al Modello (Allegato 2).

Sono inoltre presenti Job Description dei ruoli, compiti e responsabilità affidate ai collaboratori operanti nelle diverse Funzioni aziendali.

### 3.4 Codice Etico

Cifra SpA svolge da sempre la sua azione in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, ripudiando ogni forma di discriminazione, sia essa di razza, sesso, religione, credo politico, condizione personale e sociale.

Per tale motivo Cifra SpA ha adottato il suddetto Codice Etico, aggiornato in relazione al presente Modello (*Allegato 3*), che definisce i valori ai quali la Società s'ispira nello svolgimento delle attività.

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il Vertice Aziendale, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e tutti coloro che operano in nome o per conto di Cifra SpA sono tenuti a rispettare e/o condividere (fornitori e partner d'affari).

Le disposizioni del Modello Organizzativo sono ispirate dai principi etici e dalle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e sono integrate e compatibili con lo stesso.



Ed. 2 28 dicembre 2021

# Capitolo 4 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Cifra SpA

### 4.1 Premessa

Il Modello in esame è finalizzato ad evitare e a prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui al Decreto da parte dei Soggetti Apicali e dei Destinatari. Il Decreto contempla, infatti, una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'Ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio e che consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i Reati Presupposto contemplati nel Decreto.

Il termine "modello" è, entro certi limiti, potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del "modello" come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall'organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell'impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine "compliance programs", letteralmente "programmi di conformità", che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'Ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'Ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'Organismo di Vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.2 Motivazione di Cifra SpA nell'adozione del Modello

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti di Cifra SpA.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori di Cifra SpA. Esso è stato costruito con lo scopo di realizzare un efficiente sistema di controllo e monitoraggio delle Attività Sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei Reati Presupposti di cui al D.lgs. 231/2001 nonché dei fenomeni di corruzione ai fini della L. 190/2012.

Detta finalità si esplica nei confronti sia dei soggetti in posizione apicale sia dei soggetti in posizione subordinata.

### 4.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Cifra SpA ha sempre attribuito particolare attenzione all'obiettivo dell'impegno sociale, nella convinzione che la competitività fra le imprese si deve indissolubilmente accompagnare non solo alla sensibilità etica, ma anche al coinvolgimento sociale e al rispetto dell'ambiente.

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici e al fine di sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difformi potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società chiede ai propri dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti esterni un comportamento improntato secondo principi di rigorosa onestà.

L'orientamento all'etica rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo e in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato del modo di operare della Cifra SpA.

Il Codice Etico è strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Tuttavia il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la stessa.

Da questo punto di vista, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (*Allegato* 3).

### 4.4 Funzione del Modello

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalla Legge 190/2012.

In particolare, mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cifra SpA nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Cifra SpA, in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Cifra SpA intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.5 Adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia 7.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, la Cifra SpA si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del modello organizzativo come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assessment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare» i reati che il modello organizzativo deve prevenire e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di "rischio accettabile". In proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può ... essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il "rischio accettabile" viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

-

V., però, a tal proposito, Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677 (caso Impregilo), in cui si afferma che: «Il terzo comma dell'art. 6 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere 'calato' nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione».



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.6 Fasi per la costruzione del Modello

L'obiettivo del processo è «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò è stato indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

L'adozione del presente Modello ha fatto, quindi, seguito ad una specifica mappatura delle attività a rischio di reato e di illeciti corruttivi.

In particolare, i punti centrali nella costruzione del Modello, anche nelle successive fasi di aggiornamento e implementazione, si è arrivati mediante lo svolgimento delle seguenti fasi:

- 1. mappatura dell'Organization Chart della Società (*Allegato 2*);
- raccolta e analisi della documentazione esistente. In particolare, sono stati raccolti ed esaminati lo statuto della Società, il sistema delle deleghe e delle procure, i protocolli e le procedure esistenti;
- 3. individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto mediante analisi della documentazione societaria, analisi storica di eventuali casi emersi nel passato con riferimento a procedimenti penali, civili e amministrativi;
- 4. analisi del sistema di controllo interno: per ciascuna attività a rischio si è considerata la rete di controlli, le procedure esistenti e la prassi, valutando l'opportunità o meno di un intervento rafforzativo del controllo e delle procedure in essere e pianificando una serie di interventi migliorativi (adozione/integrazione di procedure, ecc.). Obiettivo di questa fase è stata l'analisi della prassi aziendale, al fine di identificare le aree/attività "sensibili" e metterle in relazione alla qualità del presidio in essere. Il risultato di tale analisi ha portato all'identificazione, per quei processi che la Società ha considerato essere "a rischio di reato" o "a rischio di corruzione" (e perciò, come detto, ritenute "sensibili"), dei controlli esistenti e delle relative criticità, anche al fine della soddisfazione dei requisiti del Modello e della L. 190/2012, nonché alla specificazione di principi generali e speciali di comportamento;
- 5. predisposizione di un Codice Etico e di comportamento contenente i principi fondamentali di comportamento;
- 6. istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono deputate le funzioni previste dal Decreto;
- 7. definizione della trasmissione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- 8. programma di verifiche periodiche sulle Attività Sensibili e sui protocolli di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello;
- 10. piano di comunicazione e formazione al personale dipendente e ad altri soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono con la Società;
- 11. criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.7 Struttura del Modello di Cifra SpA

Il Modello di Cifra SpA è costituito da una:

- Parte Generale (Capitoli da 1 a 7) illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi e della descrizione della Società, dell'Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare per le violazioni del Modello;
- Parte Speciale (Titoli da 1 a 10) relativa ai Reati Presupposto.

Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte speciale è stata arricchita dall'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, con l'obiettivo non soltanto di trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche di introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

A tal proposito, si sottolinea che le Linee Guida hanno costituito nel tempo un importante punto di riferimento nella redazione del presente Modello.

La Parte Speciale è composta dai seguenti Titoli:

- <u>Titolo 1</u>: descrive il funzionamento del Modello con riguardo le tipologie di **reati nei** confronti della pubblica amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 2</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di **reati societari**, tra queste la "corruzione tra privati" e la "istigazione alla corruzione tra privati", previste dall'**art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**;
- <u>Titolo 3</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati informatici e illecito trattamento dei dati previste dall'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 4</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di **reati** di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio** previste dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 5</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento previste dall'art. 25 bis.1 e 25 bis del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 6</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di **reati** in materia di sicurezza sul lavoro previste dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 7</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di **reati** in materia ambientale previsti dall'art. art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 8</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati contro la personalità individuale previste dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- <u>Titolo 9</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento ai reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi previste dall'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001;
- <u>Titolo 10</u>: descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di **reati tributari** previsti dall'**art. 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/2001.**

L'analisi svolta ha, invece, escluso o individuato come non significativi determinati Reati Presupposto le cui condotte ed i beni giuridici tutelati non interferiscono direttamente con le finalità dell'organizzazione e delle attività aziendali. Conseguentemente la loro valutazione ai fini del presente Modello è apparsa appropriata con riguardo alla tutela indiretta dei beni giuridici e della prevenzione delle condotte vietate attraverso l'imposizione del rispetto dei principi e dei valori del Codice Etico della Società, nonché dal complesso del sistema di procedure strutturato per gli altri reati presupposto. Trattasi, in particolare, dei reati disciplinati da:

- art. 24 ter: reati di criminalità organizzata;
- art. 25 bis: falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo;
- art. 25 quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25 quater 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies: delitti contro la personalità individuale, ad eccezione di alcuni reati;
- art. 25 sexies: abusi di mercato;
- art. 25 novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25-terdecies: delitti di razzismo e xenofobia;
- art. 25-quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo;
- art. 25-sexiesdecies: contrabbando;

per i quali si è giudicato né concretamente né astrattamente ipotizzabile la realizzazione della fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da Cifra SpA.

Di seguito la tabella di riepilogo.

Articolo	Delitto	Applica bile	Non applica bile	Titolo Parte Speciale
24	Reati nei confronti della pubblica amministrazione	X		Titolo 1
24-bis	Reati informatici e illecito trattamento dei dati	X		Titolo 3
24-ter	Reati di criminalità organizzata		X	
25	Reati nei confronti della pubblica amministrazione	X		Titolo 1



Articolo	Delitto	Applica bile	Non applica bile	Titolo Parte Speciale
25-bis	Reati contro l'industria e il commercio e di falsità in strumenti o segni di riconoscimento	X		Titolo 5
	Falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo		X	
25-ter	Reati societari, compresi "corruzione tra privati" e "istigazione alla corruzione tra privati"	X		Titolo 2
25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		X	
25-quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		X	
25-quinques				Titolo 8
25-sexies	Abusi di mercato		X	
25-septies	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	X		Titolo 6
25-octies	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	X		Titolo 4
25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		X	
25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	X		Titolo 1
25-undecies	Reati in materia ambientale	X		Titolo 7
25- duodecies	Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi, tra questi l'immigrazione clandestina	X		Titolo 9
art. 25- terdecies	Delitti di razzismo e xenofobia		X	
25- quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		X	
25- quinquesdec ies	Reati tributari	X		Titolo 10
art. 25- sexiesdecies	Contrabbando		X	



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.8 Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico che abbiamo tenuto presente nella costruzione del Modello è stato quello di "rischio accettabile".

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del D.lgs. 231/2001, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello adottato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

### 4.9 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello 231 è stato approvato, in prima stesura, dal Consiglio di Amministrazione di Cifra SpA in data 29 luglio 2019.

L'Organismo di Vigilanza 231 della Società ha segnalato al Consiglio di Amministrazione la necessità di aggiornare il Modello in base ai nuovi reati presupposto intervenuti.

Posto, quindi, che il Modello è atto del Consiglio di Amministrazione, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale saranno rimesse alla competenza del predetto organo amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a dare opportunamente impulso all'attività di risk analysis, prodromica all'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un modello organizzativo al passo con gli interventi del legislatore, con la precisazione che l'Organismo di Vigilanza non ha la responsabilità dell'aggiornamento, ma solo quella dell'informativa al Consiglio di Amministrazione circa la necessità di un intervento.

Si precisa che tutte le procedure e i protocolli, le prassi e le regole aziendali allegate al Modello sono adattate dai Responsabili delle singole Funzioni aziendali.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.10 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Il presente Modello si applica, pertanto, a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i Dipendenti della Società.

Per i Partner, trattandosi di soggetti esterni alla Società, al fine di rendere ad essi applicabile il presente Modello, Cifra SpA provvede a portare a conoscenza degli stessi il Modello attraverso modalità adeguate, fornendo così loro le informazioni necessarie per uniformarsi alle regole e ai principi in esso contenuti. A garanzia, la Società inserisce nei contratti con i Partner specifiche clausole che impegnano i Partner al rispetto del Modello prevedendo una sanzione (penale o risoluzione) in caso di inadempimento.

### 4.11 Comunicazione e formazione

La comunicazione e la formazione mirano a fornire ai Destinatari della Società un quadro esaustivo delle discipline di cui al D.lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Destinatari e Partner mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Per la diffusione del Modello e del Codice Etico si terrà conto della disposizione recata dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970.

L'attività di formazione del personale dipendente è, invece, attuata:

- all'interno, attraverso corsi ad hoc oppure con distribuzione di manuali, questionari, mansionari, procedure o anche semplici comunicazioni interne;
- all'esterno (in tal caso l'attività di formazione è decisa dalla Direzione Risorse Umane);
- seminari di aggiornamento;
- comunicazioni occasionali di aggiornamento in caso di necessità o urgenza.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i Destinatari, la Società, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire e implementare la conoscenza dei principi e delle norme etiche, improntato ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità al fine di consentire ai Destinatari piena consapevolezza di quelle disposizioni.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 4.12 Protocolli

L'art. 6, comma 2, lett. b), del Decreto dispone che i modelli organizzativi debbano "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

A tal proposito, nonché a supporto del proprio sistema di controllo interno, Cifra SpA ha adottato una serie di Protocolli specifici contestualmente al Modello, volti a disciplinare le Attività Sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Ne consegue che il corpo documentale del sistema 231 di Cifra SpA è così costituito:


Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Codice Etico
Protocolli
Altre Procedure e/o Istruzioni aziendali recepite all'interno del Sistema 231

La responsabilità dell'integrazione e dell'eventuale modifica dei Protocolli è posta in capo a tutti i Responsabili di Funzione. I Dipendenti devono collaborare a tale attività, segnalando la necessità o l'opportunità delle modifiche e integrazioni ai propri diretti responsabili che riporteranno ai Responsabili di Funzione.

L'approvazione dei Protocolli è rimessa al Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza dei Responsabili di Funzione interessati per la redazione e revisione degli stessi.

I nuovi Protocolli rilevanti ai fini del presente Modello (inclusi quelli derivanti da integrazioni o modifiche apportate a precedenti già approvati) devono essere sottoposti alla valutazione preventiva dell'OdV.

I Protocolli e le altre Procedure sono diffusi ai Destinatari nelle forme più pertinenti o in via diretta o tramite i Soggetti Apicali e, anche, tramite attività formative specifiche.



Ed. 2 28 dicembre 2021



#### Capitolo 5 - Organismo di Vigilanza

#### 5.1 Sistema di controllo interno

Cifra SpA si è dotato di un sistema di controllo interno per contribuire al costante rispetto delle norme che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività aziendali.

Tale sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela agli azionisti e a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con la Società Capogruppo e le Società Controllate.

Uno dei punti fondamentali del sistema di controllo, del quale il presente Modello costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che Cifra SpA è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, è demandato, insieme all'Organismo di Vigilanza, di assicurarne il funzionamento.

#### Organismo di Vigilanza 5.2

In base all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 può andare esente da responsabilità amministrativa la società che, nonostante la commissione di un reato presupposto da parte dei suoi soggetti apicali, prima della commissione del fatto, abbia adottato un modello organizzativo adeguato fraudolentemente eluso e possegga un Organismo di Vigilanza secondo le previsioni della legge: tale accertamento deve essere effettuato con valutazione "ex ante" e con riferimento al tempo della adozione e attuazione del modello che possa considerarsi efficace per prevenire gli illeciti societari oggetto di prevenzione 8.

Caso Impregilo.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Pertanto, la definizione di un efficace Organismo di Vigilanza è un requisito indispensabile, unitamente all'adozione di un valido Modello, che vale come esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente.

#### 5.2.1 Nomina dei membri dell'OdV

La nomina dell'OdV compete al Consiglio di Amministrazione, poiché attiene a materia tipicamente collegata alla gestione della società. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, inoltre:

- la composizione (numero e qualifica dei membri, interni o esterni);
- la durata in carica;
- la remunerazione;
- l'autonomia di spesa dell'OdV 9.

In merito alla durata della carica, i membri dell'OdV restano in carica per 3 anni, salva diversa previsione motivata dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

#### 5.2.2 Requisiti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve presentare i seguenti requisiti 10:

risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato, con la conseguenza che la società va assolta dall'illecito ascrittole. Si precisa che la citata sentenza è stata annullata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3307 del 18 dicembre 2013, la quale ha invece ritenuto l'inidoneità del modello organizzativo di Impregilo ad evitare la commissione del reato. Sul punto di rimanda al Capitolo 3 della presente Parte Speciale.

- Anche il collegio sindacale potrebbe essere coinvolto nella nomina o revoca dei membri dell'OdV, ma il suo intervento non può assumere carattere di parere vincolante, stante la competenza esclusiva degli amministratori nella gestione dell'impresa (art. 2380-bis, comma 1, cod. civ.).
- Nella sentenza n. 3307/2013 (c.d. caso Impregilo), la Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano (che aveva, invece, assolto la società per il reto-presupposto di aggiotaggio) sostenendo che Pur essendo stato nominato un Organismo di Vigilanza, lo stesso risultava costituito da un organo monocratico alle dirette dipendenze del Presidente, che oltre ad essere evidentemente sottodimensionato relativamente alle necessità di una Società delle dimensioni di Impregilo, era totalmente privo di quelle caratteristiche di autonomia ed indipendenza previste a vantaggio dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni. È evidente che per esimere la società dalla responsabilità ex. D.lgs. 231/2001 non è sufficiente l'istituzione di una funzione di vigilanza, ma è necessario che questa funzione sia adeguata al compito che deve svolgere e non sia subordinata al soggetto o ai soggetti controllati, per fare in modo che il controllo sia effettivo e non meramente pleonastico. La Corte chiarisce che se all'organo di controllo non fosse nemmeno concesso



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### **Autonomia**

Deve avere un'autonomia decisionale, qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con totale esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.

Come indicato nella Linee Guida adottate dalla Confindustria, tale requisito va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'Ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Anche perché, l'organo dirigente è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di Vigilanza.

La giurisprudenza ha affiancato al requisito dell'autonomia quello dell'indipendenza (cfr. G.i.p. Tribunale Milano, ordinanza 20 settembre 2004). Il primo requisito, infatti, sarebbe svuotato di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati a livello economico e personale o versassero in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale 11.

#### Indipendenza rispetto alla Società 12

Tale requisito rafforza e completa quello dell'autonomia. Nello specifico, l'OdV deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome. In particolare, sotto il profilo dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono essere in conflitto di interessi con la società: devono, quindi, risultare indipendenti dalla società stessa e dal suo management (cfr. artt. 2398, 2399 cod. civ.).

#### L'Autonomia e l'indipendenza sono soddisfatti:

- posizionando l'Organismo di Vigilanza in una posizione gerarchica quanto più elevata possibile;

esprimere una dissenting opinion sul prodotto finito è evidente che il modello organizzato non possa ritenersi atto a impedire la consumazione di un tipico reato di comunicazione, qual è l'aggiotaggio.

- <sup>11</sup> Linee Guida, *cit*.
- Nella sentenza n. n. 52316 del 9 dicembre 2016, la Corte di cassazione si è pronunciata ancora una volta sul concetto di "elusione fraudolenta" del Modello e sulla composizione e attività dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, ha affermato che il concetto di frode deve consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola, ovvero di aggiramento di una norma imperativa non essendo sufficiente, invece, la semplice violazione della stessa. In secondo luogo, la Corte ha affermato l'inidoneità di un Organismo di Vigilanza non in grado di garantire indipendenza e autonomia (nel caso di specie era composto da un amministratore appartenente al medesimo gruppo societario, da un commercialista di "fiducia" della proprietà e da un soggetto apicale della Società).



Ed. 2 28 dicembre 2021

- prevedendo che l'Organismo di Vigilanza riporti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione;
- escludendo in capo all'Organismo di Vigilanza compiti operativi e gestionali 13.

#### Professionalità

I membri devono essere professionalmente capaci e affidabili. Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità necessarie al fine di compiere al meglio le funzioni affidategli.

#### Continuità dell'azione

Unitamente a tali requisiti, l'OdV deve anche garantire la continuità d'azione, ossia monitorare in modo costante, sia pure non continuativo, la coerenza tra i comportamenti previsti dal modello e le attività in concreto svolte dai Destinatari.

#### 5.2.3 Composizione dell'OdV

Circa la composizione dell'OdV, la legge non identifica o impone alcun preciso modello: questo può essere a composizione esterna o mista (con membri interni).

In linea di principio, l'Organismo di Vigilanza di Cifra SpA è composto in numero variabile da uno a tre. Se è unipersonale, il componente deve essere esterno; se è composto da due soggetti, almeno uno dei due deve essere esterno; se è composto da tre soggetti, almeno due devono essere esterni.

Se la scelta ricade su una composizione mista è necessario che i membri interni siano, in qualche modo, conformi ai principi di autonomia e indipendenza 14.

Ne consegue che, in tale composizione, al fine di preservarne gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo, non devono far parte dell'OdV un membro del CdA (anche se privo di delega o sia un amministratore indipendente) o un manager con funzioni di delega, in

-

Per essere efficiente e funzionale "l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche" (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003).

È stato affermato che la previsione che dell'OdV in forma collegiale venga chiamato a far parte un sindaco o il preposto all'internal auditing o il responsabile delle risorse umane o il vertice della struttura legale interna o anche il compliance officer deputato alla funzione di conformità nel settore degli intermediari finanziari non solo non mette a rischio automaticamente i requisiti di indipendenza e autonomia dell'OdV, ma può incrementare un'altra delle caratteristiche essenziali che la legge richiede per la validità dell'organismo, vale a dire la sua professionalità, che si combina con la continuità dell'azione di vigilanza.



Ed. 2 28 dicembre 2021

quanto possibili autori di reati per i quali può rispondere l'Ente 15; occorre, infatti, considerare che la contemporanea assunzione dell'attività di gestione della società con l'attività di controllore finirebbe col far venire meno il requisito della indipendenza 16.

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha affidato la funzione di Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello e a curarne l'aggiornamento, a un organismo composto da due membri, dei quali uno esterno ed uno interno.

L'Organismo, come sopra costituito, è dotato, come richiesto dal Decreto, di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed opera in posizione di indipendenza ed autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza è garantito dal posizionamento riconosciuto all'Organismo di Vigilanza, nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale operativo attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello.

La professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate da ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza con riferimento al settore in cui opera la Società, nonché dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di avvalersi delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, del Decreto (come introdotto dalla L. 183/2011) i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza. Tuttavia, sulla partecipazione dei componenti del collegio sindacale nell'OdV, la dottrina e la giurisprudenza hanno avanzato alcune perplessità. Più in particolare, si è ritenuto che detti membri non siano in grado di garantire l'indipendenza e l'imparzialità e, d'altro canto, i sindaci stessi potrebbero commettere – in concorso con gli amministratori – alcuni reati societari per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere la società *ex* d.lgs. 231/2001.

Ad esempio, nella vicenda Thyssen-Krupp, è stata esclusa l'efficace adozione del modello organizzativo in base alla considerazione che un dirigente facesse parte dell'OdV, sottolineandosi, da un lato, "che tale organismo deve essere dotato, secondo l'art. 6 d. lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e di controllo": non è necessario spendere ulteriori parole sulla autonomia del controllore quando è la stessa persona fisica del controllato", e aggiungendosi, dall'altro, che "la composizione dell'OdV è essenziale perché lo stesso Modello possa ritenersi efficacemente attuato (art. 6 lett. a). A sua volta l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 lett. b). Ciò significa che deve sempre essere garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ... l'autonomia dovrà in primo luogo sussistere rispetto all'organo dirigente (ed) è altrettanto indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi (cfr., Corte di Assise di Appello di Torino, 28 febbraio 2013).



Ed. 2 28 dicembre 2021

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza, mediante i suoi membri interni, è dedicato all'attività di vigilanza in via primaria ed è privo di poteri operativi nella Società.

#### 5.2.4 Requisiti e decadenza dell'OdV

Non possono ricoprire la posizione di Presidente e membro dell'OdV (e se nominati decadono) coloro i quali abbiano:

- relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione legale, nonché soggetti apicali della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società o altre società del gruppo cui appartiene la Società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei due anni precedenti alla nomina quale componente/esponente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, ovvero applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del componente/esponente dell'Organismo, questi dovrà darne immediata notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e decadrà automaticamente dalla carica.

L'incarico, oltre per i motivi sopra menzionati, potrà altresì essere revocato dalla Società, a fronte anche di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza.



Ed. 2 28 dicembre 2021

La revoca/decadenza dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei Consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza provvederà anche alla sua sostituzione.

#### 5.3 Funzioni e poteri di vigilanza dell'OdV 231

Sono assegnati all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.lgs. 231/2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, anche in relazione al rispetto della c.d. Legge Whistleblowing (ampiamente trattata nel proseguo del Modello);
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure del Modello;
- suggerire la revisione del Modello e delle procedure aziendali, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali al fine di monitorare ed integrare, laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Si precisa che gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, non contemplano l'attribuzione all'OdV di poteri impeditivi, disciplinari, sanzionatori e non consentono allo stesso di porre in essere direttamente modifiche del Modello per aggiornarlo, ma riguardano solamente facoltà di proposta e di impulso, nonché mansioni istruttorie e consultive.

#### 5.4 Principi generali di funzionamento dell'OdV 231

L'Organismo di Vigilanza predispone ed approva un proprio "Regolamento di funzionamento dell'OdV 231".

L'Organismo di Vigilanza prepara un proprio programma annuale delle attività e verifiche previste, denominato "Piano operativo". Il Piano operativo viene inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce periodicamente, di norma ogni trimestre, salvo casi d'urgenza.

L'OdV 231 si dota di un proprio Libro verbali. Delle riunioni dell'OdV 231 è redatto un verbale, trascritto nell'apposito Libro verbali, tenuto a cura dell'Organismo di Vigilanza con l'ausilio del segretario eventualmente nominato.



Ed. 2 28 dicembre 2021

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello.

Ulteriori specificazioni circa l'operatività dell'Organismo di Vigilanza possono essere contenute nell'apposito Regolamento da questo approvato.

L'Organismo di Vigilanza ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica al Consiglio di Amministrazione la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salvi eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, assegna all'OdV 231 un budget annuale di spesa.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione nonché ad ogni altro Destinatario, notizie, informazioni e documenti inerenti l'attività svolta e ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Modello o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Cifra SpA sono tenuti a dare piena informazione all' Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

Al fine di vigilare sui vertici aziendali, l'Organismo di Vigilanza, o un suo componente delegato, può assistere alle sedute dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organismo di Vigilanza si coordina con le funzioni competenti presenti presso Cifra SpA e individua, per ogni divisione e funzione della Società uno o più "Referenti".

I Referenti scelti dall'Organismo di Vigilanza hanno - ciascuno entro la divisione o funzione di propria competenza - il compito di fornire informativa periodica all'Organismo di Vigilanza in merito agli aspetti di possibile interesse dell'Organismo di Vigilanza e segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non coerente con il Modello.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 5.5 Segnalazioni all'OdV 231

I Destinatari sono tenuti tutti a segnalare, per iscritto ed in forma non anonima, ogni ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della società o delle persone coinvolte.

Inoltre, in attuazione della L. 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. "Legge Whistleblowing"), pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 2017, l'OdV è l'organismo deputato al ricevimento delle segnalazioni da parte di dipendenti e/o collaboratori in ordine alla eventuale commissioni di illeciti o abusi da parte di altri dipendenti della Società (cfr. Capitolo 6 della Parte Generale) e al controllo dell'attuazione della menzionata legge da parte della Società.

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza provvede a stabilire per ciascun Destinatario dei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

La Società provvede a stabilire idonei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i responsabili di funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione. Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, Cifra SpA ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: **odv@wks-cifra.com**.

#### 5.6 Attività di reporting dell'OdV 231 verso gli Organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e, eventualmente, gli spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Le comunicazioni inviate agli Organi devono essere conservate in copia originale presso l'archivio dell'OdV. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per motivi urgenti.

Con cadenza annuale, l'OdV predispone una propria relazione, che trasmette al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale. La relazione contiene:

- l'attività svolta dall'OdV nell'anno in corso;
- la sintesi delle verifiche effettuate;
- le eventuali criticità emerse;
- le proposte di miglioramento;
- lo stato di aggiornamento del Modello e le proposte di adeguamento alla vigente legislazione;
- il programma delle attività per l'anno successivo.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Capitolo 6 - Whistleblowing

#### 6.1 Introduzione

Con la L. 30 novembre 2017, n. 179 (pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 2017), il legislatore, al fine di tutelare tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, ha previsto che le società dovranno inserire nel proprio Modello misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

La menzionata legge prevede che la società istituisca appositi canali informativi che consentano al segnalante di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti" (art. 6, comma 2 2-bis, del Decreto), con strumenti tali da tutelare l'identità e la garanzia del segnalante di non subire ritorsioni o atti discriminatori sul posto di lavoro. A tal proposito, la legge prevede espressamente che il dipendente che segnali all'Autorità condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza grazie al rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi sulla sua carriera.

Pertanto, gli Enti dovranno da ora prevedere:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui la riservatezza sia opponibile per legge;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i modelli 231 dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.



Ed. 2 28 dicembre 2021

I nuovi modelli dovranno tra l'altro riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di whistleblowing;
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

Un'adeguata protezione del soggetto segnalante è speculare all'efficacia del sistema di whistleblowing.

La legge, infatti, stabilisce che non avranno valore eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro, cui spetterà dimostrare che le misure eventualmente stabilite sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione da parte del dipendente.

Sul punto, sono previste due importanti tutele per il segnalante:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante, altresì, è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Alla luce di tali considerazioni, in ossequio ai principi delle norme nazionali e internazionali, Cifra SpA ha adottato sistemi di prevenzione e tutela della figura del dipendente cd. "whistleblower", che segnali all'OdV o agli organi istituzionali (ANAC, AGCM, autorità giudiziaria) comportamenti o pratiche illecite poste in essere da tutti i soggetti apicali e dipendenti della Società Cifra SpA.

Cifra SpA si impegna a non porre in essere nessuna pratica o atto sanzionatorio, demansionatorio, né licenziamento, trasferimento o altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi sulla sua carriera del dipendente whistleblower.

Si evidenzia che il whistleblowing non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento all'apposita disciplina.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 6.2 Tutela dell'identità del "whistleblower"

Cifra SpA si impegna al rispetto della tutela dell'identità del whistleblower nell'ambito di eventuali procedimenti a carico della medesima società per la segnalazione rivelata dal dipendente.

Cifra SpA si impegna, inoltre, ad adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate; la violazione di tale disposizione verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dalla specifica Parte Speciale del Modello.

#### 6.3 Riservatezza sull'informazione

In ossequio a quanto previsto dalle disposizioni di legge, Cifra SpA prevede dei canali di informazione dove far pervenire le segnalazioni degli illeciti.

A tal riguardo, il soggetto cui far pervenire tali segnalazioni è il Presidente dell'OdV mediante un apposito canale idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Capitolo 7 - Sistema disciplinare

#### 7.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende maggiormente efficace l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'efficacia esimente dello stesso rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello e, ai sensi dell'art. 2106 c.c. «Sanzioni disciplinari», integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge Whistleblowing e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

#### 7.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le eventuali inosservanze o violazioni del Modello vengono segnalate dall'OdV, oltre che al superiore gerarchico del soggetto interessato, al Consiglio d'Amministrazione competente per l'irrogazione delle sanzioni prevista dalla legge.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

#### 7.3 Sanzioni per i quadri e gli impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

#### 7.3.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.3.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- biasimo verbale:
- biasimo scritto;
- multa per un importo fino a quattro ore della retribuzione base;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a 10 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

#### Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

#### Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

#### Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

#### Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, sino a un massimo di 10 giorni, potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

#### Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o
elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla
commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;



Ed. 2 28 dicembre 2021

 violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

#### 7.4 Sanzioni per i Responsabili di Funzione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei Responsabili di Funzione, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni).

#### 7.4.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli nel Modello;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere comunicata tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.4.2 Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei Responsabili di Funzione è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- censura scritta;
- licenziamento senza preavviso.

Ove i Responsabili di Funzione siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

#### Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello.

#### Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il Responsabile di Funzione sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporne la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

#### 7.5 Sanzioni per il vertice aziendale

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali, come sopra definiti: Amministratore Delegato e componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### 7.5.1 Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:



Ed. 2 28 dicembre 2021

- a) nel mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli del Modello;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza;
- d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

#### 7.5.2 Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio d'Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

#### 7.6 Sanzioni per i collaboratori, agenti, consulenti e soggetti terzi

L'inosservanza da parte di collaboratori, agenti, consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con le Società (anche «Terzi»), delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto Legislativo, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – laddove consentita dalla normativa applicabile – l'immediata risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte di Cifra SpA di tutte le ulteriori prerogative di legge.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.6.1 Violazioni

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. potrà essere dichiarata da parte di Cifra SpA nel caso in cui i Terzi abbiano:

- a) violato i principi contenuti anche nel Codice Etico della Società attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- b) violato e/o eluso il sistema di controllo di Cifra SpA, anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OdV il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) omesso di fornire a Cifra SpA e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in relazione a tematiche ambientali.



Parte Speciale



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Introduzione alla Parte Speciale

#### **Premessa**

La presente Parte Speciale si compone di nove Titoli. Ciascuno è dedicato a una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, che la Società Cifra SpA ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni Titolo è caratterizzata dalla descrizione del reato e dall'associazione tra fattispecie di reato e le Attività Sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e dai protocolli specifici.

Si specifica che nel caso in cui un'Attività Sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività – i seguenti protocolli:

- clausole ad hoc: in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovranno essere previsti espressi richiami al Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello;
- presidi di controllo: in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovrà essere previsto che questi ultimi si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, che potrebbero essere ascritti alla Società;
- in qualsiasi contratto stipulato con i Partner dovrà essere riportato in modo dettagliato e analitico le attività di competenza della Società e quelle di competenza del Partner e, qualora possibili, i service level agreement (SLA).

#### Sistema delle deleghe e dei poteri di firma

La Società è dotata di un sistema di poteri interni (c.d. deleghe) ed esterni (c.d. poteri di firma) illustrato nei documenti disponibili agli atti della Società e accessibili da chiunque abbia legittimo interesse.

Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto.

In particolare, le procure sono conferite mediante atti notarili, comunicate al destinatario e registrate presso il competente ufficio del registro delle imprese.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della Funzione Amministrazione.

#### Gestione delle risorse finanziarie

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di tracciabilità e segregazione delle attività (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 1 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni

# I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 INTEGRATO ANCHE AI SENSI DELLA L. 190/2012

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
DI CUI ALL'ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 1.1 Introduzione

Come precisato nel Capitolo 1 della Parte Generale del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la Società è responsabile, in via amministrativa, qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto.

Il presente Titolo 1 si occupa, in particolare, dei cosiddetti reati attinenti i rapporti con la pubblica amministrazione.

A tal fine, è fondamentale esaminare in dettaglio le nozioni di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Oggetto, infatti, della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio della pubblica amministrazione (nell'accezione più ampia) e, in generale, quel "buon andamento" dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione o, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

#### 1.1.1 Definizione di Pubblica amministrazione

Nel codice penale non esiste una definizione di "pubblica amministrazione"; peraltro, tenuto conto di quanto stabilito nella Relazione ministeriale allo stesso codice in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

In linea generale, quindi, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come *ente della pubblica amministrazione* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Per una esemplificativa elencazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile fare riferimento all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale sono amministrazioni pubbliche:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300



Ed. 2 28 dicembre 2021

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione della disciplina inerente i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ambito di particolare rilievo ai fini che ne occupa), occorre fare riferimento anche al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "D.lgs. 50/2016") che amplia notevolmente la categoria dei soggetti pubblici, tanto che appare problematico escludere qualche operatore che agisca nella prospettiva di realizzare o acquisire beni di rilevanza pubblica.

In altre parole, qualsiasi riferimento alla pubblica amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni territoriali (comuni, province e regione), anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico, imprese a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria o controllate dallo Stato o da enti territoriali o, comunque, esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità o finanche altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ferma restando la natura esemplificativa della suddetta elencazione, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose *ex* art. 25 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Al fine di appurare se ci troviamo al cospetto di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, occorre porre l'accento non sull'esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico, ma piuttosto sui caratteri qualificanti l'attività svolta in concreto dai soggetti, che deve potersi definire, a seconda dei casi, come pubblica funzione o come pubblico servizio. Può dirsi, riprendendo una felice definizione di un'attenta dottrina, che tali qualifiche soggettive si acquistano "non per ciò che si è, ma per ciò che si fa".

Infatti, sulla base degli articoli 357 e 358 cod. pen., le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attività svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l'attività nonché per i contenuti giuridici pubblici che la connotano, che per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori (rispetto a quelli della funzione pubblica), tali comunque da escludere dalla categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero che prestino un'opera meramente materiale.

Le due categorie sono accomunate, quindi, da una prospettiva funzionale-oggettiva, nel senso che entrambe postulano il criterio di delimitazione "esterna" imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica dell'attività svolta. L'elemento che le differenzia è costituito dal fatto che il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l'incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque



Ed. 2 28 dicembre 2021

riferibile alla sfera pubblica: in altri termini, è la tipicità dei poteri elencati nell'articolo 357 C.P. che fonda la differenza <sup>17</sup>.

#### 1.1.2 Definizione di Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma della stessa norma si preoccupa, poi, di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa", ma non dà invece una definizione di "funzione legislativa" e di "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha, di solito, dato luogo a particolari problemi.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa, quindi, che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Per l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva non è la natura giuridica (pubblica o privata), del soggetto con il quale esponenti aziendali entrino in contatto, quanto l'attività svolta in concreto. A seguito della riforma del 1990 è stata infatti accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che può comportare difficoltà nell'individuazione della qualificazione giuridica di un soggetto (se pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato).

Come indicazione generale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (che siano pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (ed a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

La disposizione ora in commento traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

\_

<sup>17</sup> Cfr., Corte di cassazione, Sezione VI penale, sentenza 7 luglio 2016, n. 28299.

Ed. 2 28 dicembre 2021

Quanto sinora precisato si può sintetizzare come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
Pubblica funzione amministrativa	<ol> <li>Funzione amministrativa:</li> <li>disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;</li> <li>caratterizzata:         <ol> <li>dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o</li> <li>dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.</li> </ol> </li> </ol>
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico
Pubblici ufficiali stranieri	1. Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero.
	2. Qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un Paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese.
	3. Qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

#### 1.1.3 Definizione di Incaricato di pubblico servizio

Anche in riferimento a questa figura la riforma attuata con la L. n. 86 del 1990 ha introdotto una nozione oggettiva. L'articolo 358 cod. pen., infatti, attribuisce tale qualifica a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, fornendo poi, nel comma 2, la definizione di pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa, con esclusione di attività concretizzantesi in semplici mansioni di ordine o di opera meramente materiale.

Quindi, affinché possa definirsi pubblico, il "servizio" deve essere disciplinato (così come la "pubblica funzione") da norme di diritto pubblico; tuttavia, in questo caso, senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Inoltre, la legge precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale" (art. 358, comma 2, c.p.).

La giurisprudenza ha cercato di individuare gli indici sintomatici del carattere pubblicistico dell'attività svolta, facendo riferimento alla natura pubblica dell'ente da cui promana l'attività del soggetto, al perseguimento di finalità pubbliche, all'impiego di pubblico denaro, alla soggezione a controlli pubblici, in ogni caso escludendo, tra i criteri idonei a qualificare come di rilievo pubblico l'attività svolta, la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una società privata che eserciti un servizio pubblico, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un'attività che in tale servizio pubblico rientri. In questo senso, deve rilevarsi come le applicazioni giurisprudenziali delle qualifiche pubblicistiche che hanno sollevato maggiori perplessità, soprattutto in dottrina, sono state quelle che hanno riguardato gli operatori d'impresa, soprattutto nel settore delle c.d. privatizzazioni.

In quest'ambito, il giudice penale in alcuni casi ha esteso lo statuto penale dei pubblici agenti o degli incaricati di pubblico servizio nei confronti di soggetti operanti negli enti privatizzati, riconoscendo che la trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni non cancella di per sé le connotazioni proprie della originaria natura pubblica dell'ente, in ogni caso ribadendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici<sup>18</sup>.

In questi casi, la giurisprudenza valorizza, tra gli indici di riconoscibilità del rilievo pubblico dell'attività, quello del controllo gestionale e finanziario dello Stato sugli enti privatizzati, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui la semplice trasformazione degli enti pubblici economici non può essere ritenuto motivo sufficiente ad escludere il controllo della Corte dei conti, almeno fino a quando permanga inalterato l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, ossia fino a quando permanga una partecipazione maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società<sup>19</sup>.

Sulla base di quanto sopra riportato, occorre, pertanto, prestare attenzione alla natura del cliente con il quale la Società si interfaccia e verso il quale presta la propria attività, in quanto una società privata potrebbe avere tale natura solo apparentemente e, conseguentemente, nella relazione dovrà rispettare i protocolli di cui al presente capitolo.

pagina 65 di 178

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr., Corte di cassazione, Sez. 5, n. 23465 del 26/04/2005; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013; Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Corte cost., sent. n. 466/1993.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

#### 1.1.4 Unione Europea

Con la pubblicazione del D.Lgs 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", entrato in vigore il 30 luglio 2020, l'Unione Europea è da intendersi a tutti gli effetti come Pubblica Amministrazione rilevante ai fini della normativa 231.

#### 1.2 I reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001

I "reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono individuati dagli articoli 24 e 25 di detto Decreto.

Le **fattispecie criminose** elencate nelle menzionate disposizioni sono le seguenti:

- truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- frode informatica (art. 640-ter c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p., previsto dall'art. 24 del D.lgs. 231/2001);
- peculato (art. 314 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- concussione (art. 317 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);



Ed. 2 28 dicembre 2021

- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione aggravata (art. 319-bis c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001).
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p., previsto dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001).

Nei successivi paragrafi si procederà ad analizzare le singole fattispecie criminose.

In relazione ai sopra menzionati reati, si precisa che in caso di accertata responsabilità dell'Ente, verranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive specificatamente previste dal Decreto.

# 1.2.1 Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere l'aggiudicazione di una gara o il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, etc.;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifizi e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

# 1.2.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa descritta al paragrafo 4.1. che precede abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

Ad esempio, è il caso di una società che induce in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante il possesso dei predetti requisiti richiesti dall'ente erogante.

# 1.2.3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato, introdotta tra i Reati Presupposto con D.L. 93/2013, si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Con tale norma il legislatore ha voluto dunque implementare la tutela dell'identità digitale, punendo più severamente le frodi realizzate mediante l'accesso abusivo a un sistema informatico attuato attraverso l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. Il delitto in oggetto si verifica qualora la frode informatica venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.



Ed. 2 28 dicembre 2021

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi anche qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. Potrebbe, anche realizzarsi tramite un'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, etc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

#### 1.2.4 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina, anche solo in parte, agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato può configurarsi sia quando le erogazioni sono a favore della società sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione a privati destinatari dell'erogazione. Nello specifico, il reato può configurarsi quando, ottenuto un finanziamento da una amministrazione pubblica per implementare le assunzioni, la sicurezza sul lavoro, etc. destina la somma ad altri scopi.

#### 1.2.5 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'UE.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente paragrafo 4.7 (art. 316 *b*is c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 1.2.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nella esecuzione dei contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 del c.p..

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Si tratta di un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica amministrazione cose o servizi ritenuti necessari.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.

#### 1.2.7 Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Deve considerarsi un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della Pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Presupposto della condotta è innanzitutto il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento.

#### 1.2.8 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per altri, denaro o altra utilità.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Anche in questo caso siamo di fronte ad un reato proprio, perché può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio.

Per i Reati Presupposto di cui ai paragrafi che precedono (articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 640, comma 2 n. 1, 640 *bis* e 640 *ter*)

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote; in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità >> tra duecento e seicento quote);

#### le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 1.2.9 Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o collaboratore, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Ad esempio, potrebbe configurarsi nel caso in cui un Dipendente della Società si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

# 1.2.10 Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 bis e 321 c.p.) – Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 c.p. (*corruzione per un atto d'ufficio*) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio.



Ed. 2 28 dicembre 2021

La fattispecie prevista dall'articolo 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

In sostanza, oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto (c.d. corruzione 'propria', ad es. velocizzare una pratica di competenza del soggetto qualificato, il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto: art. 318 c.p.), quanto un atto contrario ai suoi doveri (c.d. corruzione 'impropria', ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti: art. 319 c.p.).

Entrambi i reati di cui all'art. 318 e 319 c.p. si configurano anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Le ipotesi di reato di cui al presente paragrafo si differenziano dalla concussione (cfr., paragrafo 4.6), in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Nel reato di concussione, in altri termini, non vi è un accordo tra il funzionario e il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio o utilità.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altre utilità. Inoltre, ai sensi dell'art. 319 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il reato di corruzione, nella specie di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., si configura anche nel caso l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità venga rifiutata.

#### 1.2.11 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio riceva denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (giudici, membri del collegio arbitrale, cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Ad esempio, potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

#### 1.2.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. A differenza della concussione, è parimenti punito anche il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altre utilità.

#### 1.2.13 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Secondo il dettato normativo contenuto nell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

# 1.2.14 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità "a persone che esercitano funzioni o attività



Ed. 2 28 dicembre 2021

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis).

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altre utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti;
- a esponenti delle pubbliche autorità al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa o offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia<sup>20</sup>;

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, è fatto divieto al dipendente accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Per modico valore, come spiega l'articolo 4 del Regolamento, si intende quello *non superiore in via orientativa a 150 euro*,

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), è vietato ai dipendenti pubblici ricevere regali o altre utilità, al di fuori di quelli di modico valore.



Ed. 2 28 dicembre 2021

- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio <sup>21</sup>.

#### 1.2.15 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura quanto un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della Pubblica amministrazione, ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

E' un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto, provvedimento o attività posta in essere dal funzionario.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di:

 un ingiusto vantaggio, che può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in altre norme) e configura una situazione favorevole per il

anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. I regali di valore maggiore dovranno essere messi subito a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali.

Circostanze attenuanti (art. 323 bis c.p.). Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.



Ed. 2 28 dicembre 2021

complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

 un danno per il terzo, che può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

Per i Reati Presupposto di cui ai paragrafi che precedono (articoli 317, 318, 319, 319 bis, 321, 322, 319 ter, 319 quater, 320, 322 bis c.p.)

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (a seconda del Reato Presupposto, la sanzione può essere fino a ottocento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** (che si applicano ad eccezione dei reati di cui agli articoli 318, 321 e 322) per una durata non inferiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

# 1.2.16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie criminosa è stata inserita nei delitti contro l'amministrazione della giustizia dalla L. n. 63/2001 nell'ambito delle modifiche al codice penale connesse all'attuazione dell'art. 111, Costituzione, in tema di giusto processo<sup>22</sup>.

Scopo della norma è la tutela della genuinità della scelta del soggetto di rendere dichiarazioni o meno all'Autorità giudiziaria, allo scopo di impedire che fatti gravi possano

Il delitto ex art. 377-bis, c.p. è un reato di evento-danno (e non un reato di pericolo) e come tale ammette l'ipotesi del tentativo.



Ed. 2 28 dicembre 2021

inquinare la formazione delle prove; il delitto si integra con due differenti modalità: la coartazione del soggetto medesimo, mediante forme di violenza o di minaccia, oppure l'induzione dello stesso a rendere determinate dichiarazioni stante l'offerta, o la promessa, di denaro o di altre utilità.

Per "minaccia" si intende ogni prospettazione di un male ingiusto che dipenda dalla volontà dell'agente, che si manifesta e consiste nel turbamento della psiche del destinatario della minaccia stessa, e si esprime in una rappresentazione, più o meno precisa, di un male futuro<sup>23</sup>. Al riguardo, la Corte Suprema sottolinea la necessità di individuare i contorni della figura della minaccia in base alle concrete circostanze di tempo e di luogo in cui essa si manifesta<sup>24</sup>.

Vittime del reato di cui all'art. 377-bis, c.p. possono essere quei soli soggetti che si trovino nella condizione di potere rifiutare di rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria (coimputato nel medesimo reato, testimone che sia prossimo congiunto dell'imputato, ecc.)<sup>25</sup>.

Per il Reato Presupposto di cui all'articolo 377 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** fino a cinquecento quote.

#### 1.3 I reati di cui alla L. 190/2012

Oltre alle fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001, si riportano, di seguito, le fattispecie che si considerano rilevanti e sensibili per la Società, ai sensi della L. 190 del 2012. I reati che di seguito si riportano non sono Reati Presupposti ai sensi del D.lgs. 231/2001. Sono stati esclusi dall'analisi quei reati che non possono essere configurabili in capo alla Società.

V. in tal senso Cass., Sez. V, 17 maggio 2000, n. 7511, in cui si afferma che: << perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà>>>.

V. Cassazione, Sez. VI pen., sent. 12 luglio 2006, n. 32633, cit.

Il menzionato art. 377, c.p. si rivolge ad un autore che induca a commettere reati tassativamente indicati, laddove, diversamente, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. si rivolge ad un agente che possa indurre un numero ben più circoscritto di soggetti a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Peculato (art. 314 bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 341 c.p., il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato in esame può essere commesso anche da soggetti che, pur non aventi la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, maneggiano tuttavia denaro o cosa mobile pubblico.

Si è, quindi, reso opportuno implementare il presente Modello anche con riferimento al reato di peculato (art. 314 c.p.), in quanto, alcune volte, la Società riveste, a seguito di aggiudicazione di una gara di refezione scolastica, anche il ruolo di riscossione delle tariffe concernenti il servizio mensa<sup>26</sup>. Il che comporta, indipendentemente se si voglia qualificare come agente contabile di fatto<sup>27</sup> o, in alternativa, esercente un pubblico servizio, l'astratta ipotesi di commissione da parte di un Destinatario del citato reato di peculato.

Tutte le volte, quindi, che un fornitore si occupa di incasso di somme pubbliche, potrebbe essere investito del reato di peculato<sup>28</sup>.

#### Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La fattispecie di reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con

Sono numerose le gare per la ristorazione scolastica (che costituisce un servizio pubblico a domanda individuale), aggiudicate alla Società, che prevedono che sia quest'ultima a riscuotere il contributo chiesto all'utenza e poi girarlo all'ente locale. Considerando che il contributo pagato per la mensa scolastica è un'entrata patrimoniale di diritto pubblico (in ragione del fatto che il versamento è destinato alla copertura di un servizio pubblico), l'aggiudicatario, in quel momento sta eseguendo un pubblico servizio (già di per sé sufficiente a configurare il reato di peculato) e potrebbe anche essere qualificato come agente contabile.

Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti il "tesoriere e ogni altro agente contabile" Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.

A tal riguardo, risponde, ad esempio, del reato di peculato anche il ricevitore del lotto, persona incaricata di un pubblico servizio, che si appropria delle somme riscosse dai giocatori, non versandole all'erario, atteso che il denaro riscosso dai giocatori deve considerarsi di pertinenza pubblica (Cfr., Corte di Cassazione, Sez. VI Penale - sentenza 26 novembre 2015, n. 46954).



Ed. 2 28 dicembre 2021

un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La fattispecie equipara la situazione di chi riceva il denaro o la promessa in relazione ad una propria influenza reale sul pubblico ufficiale da corrompere, a quella di chi semplicemente affermi di poter esercitare una simile influenza.

Il delitto di traffico d'influenze illecite viene configurato come preparatorio rispetto al delitto di corruzione cd propria (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

La differenza della fattispecie in esame rispetto al concorso nel reato di corruzione sembra potersi individuare nella circostanza che il denaro o gli altri vantaggi patrimoniali non rappresentano il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale, ma vengono rappresentati e destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione.

#### Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 c.p.)

La fattispecie di reato si configura qualora chi, esercitando attività di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici, aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio ed è punito con la pena della reclusione fino ad un anno. I capi, i promotori o gli organizzatori della fattispecie di reato sono puniti con una pena di reclusione che va da uno a cinque anni.

#### 1.4 Ulteriori reati di interesse per la Società

Infine, per quanto non previsti nella L. 190/2012 e nel D.lgs. 231/2001, in considerazione delle attività svolte dalla Società e nell'ottica della ricerca di un sempre maggior livello di *compliance* ad ogni normativa di rilievo e secondo uno spirito generale di rispetto della legalità, sono stati presi in considerazione i seguenti reati, anche se ipotizzabili in via del tutto residuale.

#### Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il *nomen iuris* conferito alla procedura, anche in assenza di formalità e quindi anche là dove ricorra una trattativa privata purché l'Amministrazione provveda a regolamentarla per forme attuative di un meccanismo di selezione delle offerte per l'aggiudicazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Il reato si configura allorquando si attuino comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica.

Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

#### Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)

Il reato consiste in una fattispecie similare a quella prevista dall'art. 353 c.p., ma in fase anteriore, prima della pubblicazione della gara, in quanto nello specifico è un turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La norma in esame, come quella di cui all'art. 353 c.p., è posta a tutela della trasparenza del procedimento amministrativo e del principio di libera concorrenza nel particolare settore dei pubblici appalti.

#### Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)

L'art. 354 c.p. prevede una fattispecie speciale e autonoma rispetto alle precedenti e punisce la condotta omissiva di chi non concorre alle gare, essendosi fatto corrompere da altri per non farlo.

La differenza rispetto agli articoli che precedono è data dalla condotta. Nell'art. 353 il destinatario della promessa non si limita ad una condotta omissiva (astensione dalla partecipazione), ma collabora con il soggetto attivo colludendo con lo stesso.

#### Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)

L'art. 355 c.p. sanziona quelle condotte contrattuali che nei rapporti con l'amministrazione violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, principio sancito dall'art. 1375 c.c. La malafede si può manifestare attraverso espedienti maliziosi o inganni da parte del fornitore, diretti a dissimulare la mancata attuazione degli obblighi contrattuali, così compromettendo gli interessi della P.A.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 355 c.p., non basta il mero inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con la p.a., ma occorre che per effetto dell'inadempimento vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere necessarie al regolare funzionamento di uno stabilimento pubblico o di un pubblico servizio.

Per tale fattispecie di reato, si rimanda anche alle Parti II e III del successivo Capitolo 6.

#### Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Integra il delitto di frode in pubbliche forniture di cui al 356 c.p. colui che fornisca una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità, purché la



Ed. 2 28 dicembre 2021

difformità sia apprezzabilmente significativa nel senso di risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione; la frode viene intesa come mala fede contrattuale, che si traduce nella dolosa condotta di chi fornisca una cosa diversa per quantità o qualità o provenienza rispetto a quanto pattuito<sup>29</sup>.

Per tale fattispecie di reato, si rimanda anche alle Parti II e III del successivo Capitolo 6.

#### 1.5 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo che trovano, come presupposto, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa nella sua accezione più ampia).

<sup>29</sup> Circa il momento consumativo del reato ci sono diversi orientamenti.

Una parte della giurisprudenza ha sostenuto, lungo il corso degli anni, che il momento consumativo del reato coincide con la compiuta esecuzione della prestazione difforme, e dunque, generalmente, con la consegna delle cose destinate all'amministrazione o con l'ultimazione del lavoro allo scopo necessario (Sez. 3, Sentenza n. 22024 del 21/04/2010, rv. 247622, relativa ad un contratto di compravendita, con consegna dell'aliud pro alio; in precedenza, Sez. 1, Sentenza n. 2708 del 01/12/1984, rv. 167515). Parte della dottrina ha notato, al proposito, che la conformità o difformità della prestazione dovuta all'amministrazione non potrebbe che essere verificata una volta esaurita l'attività esecutiva, essendo sempre possibile, in corso d'opera, una variazione adeguatrice del lavoro eseguito o della stessa pattuizione concernente le caratteristiche della prestazione. La giurisprudenza più risalente esigeva addirittura la redazione del verbale di ultimazione dell'opera (Sez. 6, Sentenza n. 540 del 27/04/1971, rv. 118472).

Una parte ulteriore della giurisprudenza ha prospettato, invece, l'ipotesi di consumazione "anticipata" del reato, muovendo dalla premessa che occorra distinguere a seconda della tipologia del contratto e della corrispondente attività esecutiva. Proprio con riferimento all'appalto di opere pubbliche, ad esempio, alcune remote pronunce hanno conferito rilievo a qualunque deviazione dal corretto percorso esecutivo, non appena la stessa si sia verificata, senza necessità di conclusione dell'opera (Sez. 6, Sentenza n. 11754 del 21/10/1982, rv. 156564; Sez. 6, Sentenza n. 11326 del 21/03/1994, rv. 199361; Sez. 6, Sentenza n. 2885 del 03/02/1998, rv. 210385). Si precisa per altro, nella prospettiva indicata, che l'inadempimento dovrebbe essere comunque oggetto di accertamento e contestazione da parte dell'amministrazione interessata (Sez. 6, Sentenza n. 12947 del 07/10/1999, rv. 216397; in precedenza, Sez. 6, Sentenza n. 9555 del 08/07/1983, rv. 161161).



Ed. 2 28 dicembre 2021

All'interno del Modello si è ritenuto opportuno distinguere tra attività sensibili e attività strumentali a quelle sensibili:

- le attività sensibili sono quelle il cui compimento è correlato al rischio di commissione di un reato rilevante in considerazione della sussistenza di rapporti o contatti diretti tra la Società e la Pubblica Amministrazione;
- le attività strumentali sono quelle il cui compimento è di supporto alle attività sensibili, in via propedeutica o esecutiva.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili e strumentali identificate con riferimento ai reati di cui al presente capitolo.

#### 1.5.1 Attività sensibili

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment* effettuata dalla Società, sono individuate "a rischio" sensibile le seguenti attività:

A	acquisizione (redazione e/o predisposizione delle domande/istanze) e/o gestione/destinazione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (nazionali e/o internazionali ricevuti, ad esempio, per attività di formazione, assunzione di personale, ristrutturazione immobili, ecc.)
В	gestione delle domande e dei rapporti con Pubbliche Amministrazioni, aziende di Stato, enti ed uffici pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi inerenti all'esercizio delle attività aziendali (es. certificazione di prevenzione incendi, etc.)
С	negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche attraverso la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (aperte, negoziate o ristrette) o affidamenti diretti da parte di enti pubblici
D	gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione
Е	gestione dei contenziosi e controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società
F	gestione di rapporti con le Autorità nel normale svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Autorità competenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Vigili del Fuoco, Sportello Unico per l'Immigrazione, Prefetture, Questure, Dipartimento Provinciale del Lavoro, ATS, Camere di Commercio, Agenzia delle dogane, uffici catastali e conservatorie, istituti universitari, ecc.) e nell'ambito di collaborazione in caso di indagini e ispezioni
G	gestione dei rapporti con altre Autorità pubbliche di vigilanza o regolamentari (es. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Autorità garante per la protezione dei dati personali, Ministeri, autorità governative, ecc.)



Ed. 2 28 dicembre 2021

Н	gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
I	gestione dell'attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti

#### 1.5.2 Attività strumentali

Sono attività strumentali:

A	selezione e gestione dei rapporti con Fornitori, i Collaboratori e i Consulenti agenti e distributori
В	gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza/gestione delle erogazioni liberali
С	selezione, assunzione e promozione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata)
D	gestione degli aspetti regolati dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
E	gestione dei beni mobili registrati legati all'attività aziendale

#### 1.6 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 1.6.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

Codice Etico (*Allegato 3*);
 Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" (*Allegato 4*);
 Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato 7*);
 Protocollo PT6 "Gestione del personale" (*Allegato 9*)



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 1.6.2 Le regole di comportamento

I Soggetti Sottoposti, Soggetti Apicali, *Partner*, Fornitori sono tenuti all'osservanza dei seguenti principi di comportamento.

Con riferimento ai *Partner* e Fornitori e, comunque, qualunque altro soggetto non incardinato nella struttura della Società, il rispetto delle seguenti regole costituisce una specifica clausola contrattuale e la loro violazione comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcuna necessità di una previa diffida.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

Inoltre, i rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati.

In particolare, è **fatto divieto** ai Destinatari di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Presupposto esaminati nel presente capitolo, né possono essere posti comportamenti che possano costituire la base per la loro commissione;
- b) porre in essere comportamenti che possano creare situazioni di conflitto con una pubblica amministrazione <sup>30</sup>;
- c) porre in essere comportamenti di ostacolo alla giustizia con qualunque mezzo;
- d) non informare la Società, con tempestività, circa eventuali criticità emerse nell'attività svolta con la P.A.;
- e) promettere, offrire o corrispondere ai dipendenti pubblici e/o pubblici ufficiali e/o
  incaricati di pubblico servizio, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o
  tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri
  vantaggi per la Società;
- f) distribuire omaggi e regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, siano volti ad acquisire vantaggi per l'attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che non sia di modico valore e sempre che non sia volta, in qualche modo, a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione (...).



Ed. 2 28 dicembre 2021

per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o etico. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- g) accordare al dipendente pubblico altri vantaggi di qualsiasi natura che abbiano l'effetto descritto al punto precedente, a beneficio dell'attività della Società;
- h) ricevere denaro o altre utilità al fine di influenzare il processo decisionale di una pubblica amministrazione;
- i) favorire, nei processi di assunzione, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- j) riconoscere ai *Partner*, ai Fornitori, ai Collaboratori e ai Consulenti compensi privi di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o nell'incarico loro affidato;
- k) riconoscere ai Fornitori premi che non siano conformi alle regole di mercato;
- riconoscere a un dipendente pubblico un gettone di presenza o servizi in occasione di convegni o congressi o altri eventi, oppure un corrispettivo per una prestazione professionale, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti dalla legge e dalle procedure aziendali;
- m) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- n) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- o) ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- p) fare accordi con concorrenti per fissare prezzi di vendita dei prodotti;
- q) scambiare informazioni relative ai prezzi di vendita dei prodotti con i concorrenti;
- r) agire in modo illegale, stabilendo prezzi e metodi competitivi non confacenti alla corretta concorrenzialità;
- s) agire in modo fraudolento al fine di ottenere informazioni che possano portare alla Società vantaggi competitivi.

#### 1.6.3 I sistemi di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a



Ed. 2 28 dicembre 2021

quei processi che potrebbero essere strumentali alla commissione dei reati quali: la gestione dei finanziamenti pubblici, la gestione di acquisti, servizi e consulenze, i flussi monetari e finanziari e la gestione del personale.

Tali presidi sono di supporto alle procedure adottate dalla Società.

Principio cardine, in ogni divisione, è quella di garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni. Pertanto, con riferimento, ad esempio, alla richiesta di finanziamenti agli enti pubblici, il principio di segregazione determina che (i) chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, (iii) chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta, siano entità diverse. Alla stessa regola soggiace la richiesta di autorizzazioni e/o licenza ad una pubblica amministrazione tra (i) chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, (ii) chi la controlla e (iii) chi sottoscrive la richiesta. Oppure, nella fase di gestione delle consulenze, tra (i) chi richiede una consulenza, (ii) chi la autorizza e (iii) chi esegue il pagamento della prestazione.

#### In particolare:

- A. <u>Prestazione di beni e servizi rapporti con la Pubblica Amministrazione assegnazione di consulenze e incarichi</u>
  - a) al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del Fornitore dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali;
  - b) nel processo di scelta del Fornitore e/o del *Partner* è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul Fornitore e/o sul *Partner*, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
  - c) l'acquisto di beni/servizi devono essere documentate un contratto/lettera di incarico o con un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
  - d) gli ordini d'acquisto/contratti devono essere firmati da soggetti dotati di idonee procure;
  - l'anagrafica dei Fornitori e dei *Partner* è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
  - f) i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i Fornitori, Collaboratori, Consulenti e *Partner* contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- g) al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- h) la Funzione Amministrazione effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro. L'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;
- ogni contratto con un *Partner* o un Fornitore deve essere redatto per iscritto e deve riportare i compensi pattuiti;
- j) le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno essere gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società e nel rispetto delle competenze, deleghe di firma e della segregazione dei poteri;
- k) Dipendenti e Collaboratori della Società intrattengono normalmente rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ai contenuti ed alle responsabilità proprie del ruolo ricoperto. L'unico ruolo aziendale deputato ad assumere impegni per la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione è l'Amministratore Delegato. Il consiglio di Amministrazione può con delega formale conferire il potere di assumere impegni ad altre funzioni aziendali;
- agli incontri con la P.A. o con un'Autorità dovranno presenziare due rappresentanti e di detti incontri dovrà essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata e tale informativa è debitamente archiviata e conservata;
- m) ciascun dipendente è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- n) dovrà sempre essere garantito il principio che il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente:
  - accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
  - conferire incarichi di consulenza/prestazioni professionali né stipulare contratti;
  - procedere ad assunzioni di personale;
- in caso di ispezione da parte di un'Autorità devono essere conservati i relativi verbali;
- p) durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore, ivi comprese anche le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.lgs. 81/2008, devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il



Ed. 2 28 dicembre 2021

processo relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni;

- q) le funzioni aziendali competenti sono tenute a verificare che le eventuali prescrizioni che seguono le visite ispettive degli Enti preposti (ATS, ARPA, ecc.) siano state recepite e attuate;
- l'affidamento di incarichi professionali e/o consulenze è improntato a criteri di trasparenza e razionalità. In particolare, gli incarichi esterni vengono affidati per soddisfare esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio o nel caso in cui l'affidamento a soggetti esterni permette il raggiungimento di un risultato migliore. L'oggetto delle prestazioni affidate devono essere compatibili con l'oggetto e lo statuto della Società e con obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- s) gli incarichi vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali per le quali è altresì richiesta l'iscrizione al relativo albo, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

#### B. <u>Gestione dei finanziamenti pubblici e dei flussi monetari e finanziari</u>

- a) deve essere rispettato il principio della segregazione dei compiti;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici deve essere sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;
- la Funzione Amministrazione definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- d) la Funzione Amministrazione ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;
- e) l'apertura/chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- f) la Funzione Amministrazione effettua controlla periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- g) è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;
- h) tutti i pagamenti devono essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/informativi; il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.

#### C. <u>Selezione e gestione del personale</u>

- a) il processo di selezione del personale è normalmente svolto dalla Funzione Amministrazione, con l'ausilio del responsabile della Funzione/Area nell'ambito del quale opererà la figura destinata ad essere assunta;
- b) in generale, la selezione del personale e le modalità di accesso all'impiego nella Società sono improntate a criteri di pubblicità e trasparenza, idonei a evidenziare i criteri adottati nella scelta delle risorse umane da acquisire. Si veda a tal proposito il Protocollo PT6 "Gestione del personale" (*Allegato 9*). In particolare, la ricerca dei candidati deve essere predisposta in modo da consentire la selezione della risorsa maggiormente idonea rispetto alla posizione ricercata;
- c) in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- d) i parametri di selettività non riguardano le condizioni di genere, di cultura, di provenienza, né altro criterio discriminante;
- e) la selezione verte esclusivamente sull'esame delle capacità e delle attitudini più qualificate, completata dalla loro valutazione d'insieme, per svolgere la mansione richiesta;
- f) i colloqui, le eventuali prove richieste, insieme al curriculum, devono offrire l'opportunità per valutare: le capacità, le competenze, le attitudini, l'affidabilità del candidato, unitamente al valore professionale aggiunto, desumibile dall'insieme di queste caratteristiche, in funzione degli obiettivi della azienda;
- g) l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato documentato attraverso apposite schede di colloquio;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- i) le lettere di assunzione sono firmate dall'Amministratore Delegato o dal Responsabile di Funzione ove dotato di procura;
- j) le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello.
- k) il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenze deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;

#### D. <u>Gestione del contenzioso</u>

- a) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- b) modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione);
- d) il compenso, compreso l'importo delle spese, da corrispondere ai consulenti legali deve essere dettagliato e previamente accettato;
- e) sia svolta un'attività di *reporting* periodico sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali;
- f) si tenga un monitoraggio interno sullo *status* dei contenziosi e *reporting* al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere;
- g) vi sia evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 2 - Reati societari

# I REATI SOCIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 2.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari contemplati all'art. 25 *ter* del Decreto.

L'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001 prende in considerazione plurimi reati societari, così come nel tempo riformulati (da ultimo con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38), contenuti nel titolo XI del libro V del Codice Civile.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della L. 190/2012 ha inserito all'articolo 25 ter del Decreto in questione, la lettera s-bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" e – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 – ai casi previsti dal primo comma dell'art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati".

In relazione alla commissione di taluno di questi reati da parte di Soggetti Apicali o Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, si prevede la sola applicazione a quest'ultima di sanzioni pecuniarie, ad eccezione del reato di corruzione tra privati cui si applicano le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 2.2 I reati richiamati dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/01

I "reati societari" presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001, che in astratto potrebbero concretizzarsi per la Società sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato nel 2005<sup>31</sup>);

Articolo abrogato dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di



Ed. 2 28 dicembre 2021

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.). Questo articolo è stato però abrogato ai sensi dell'art. 37, comma 34, del D.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La Società, pertanto, non potrà più essere chiamata a rispondere nel caso si configurasse tale illecito;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Nei successivi paragrafi si procederà ad individuare meglio le singole fattispecie criminose.

# 2.2.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni la cui condotta tipica coincide; si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori. L'art. 2621 c.c. è, infatti, un reato di pericolo, mentre, l'art. 2622 c.c. è un reato di danno. Entrambe le fattispecie si realizzano con

acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni». Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto.



Ed. 2 28 dicembre 2021

l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei, concretamente, ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico<sup>32</sup>.

#### Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69 la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Analogamente, l'art. 2622 c.c. (nel testo riscritto dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015) punisce la medesima condotta di cui all'art. 2621 c.c. ove la condotta sia stata posta in essere in società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati in Italia e/o in un Paese dell'UE.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, c.c.

Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali e ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Cfr., Cassazione penale, sez. un., 31/03/2016, n. 22474).



Ed. 2 28 dicembre 2021

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitino di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

#### 2.2.2 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Il reato di impedito controllo non sussiste in caso di condotte omissive: la fattispecie disciplinata dall'art. 2625 c.c. è integrata da condotte necessariamente attive, poste in essere dagli amministratori, costituite dall'occultare documenti o dal porre in essere altri artifici al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

#### Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

La formulazione dell'art. 2625 c.c. individua quali soggetti attivi nel reato solo gli amministratori.

#### 2.2.3 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito della Società nei confronti del socio con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Il legislatore, già nella disciplina previgente, ha delineato la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti come un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. Tuttavia, questo non implica che il socio, non possa incorrere nel reato, in tutte le ipotesi



Ed. 2 28 dicembre 2021

ove il socio medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena, che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile. In tal caso, trovano applicazione – ad avviso della Corte di cassazione, con sentenza n. 53832 del 29 novembre 2017 – le disposizioni sul concorso eventuale di persona, quando il socio non si limita a trarre vantaggio dalla restituzione o liberazione, ma fornisce un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione, o rafforzamento del proposito criminoso del titolare del poteri di gestione.

#### 2.2.4 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Esempio: l'assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio ma fondi non distribuibili, perché destinati dalla legge a riserva legale.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Tuttavia, i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110, c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

# 2.2.5 Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

#### 2.2.6 Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento"). Le norme la cui



Ed. 2 28 dicembre 2021

violazione integravano il reato, infatti, prevedevano e prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Rispetto alla precedente versione, va preliminarmente osservato il passaggio da una ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso "il danno ai creditori".

Siamo ancora dinanzi ad una ipotesi di condotta "dolosa" ed anche in questo caso è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

#### 2.2.7 Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento fittizio del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, le operazioni idonee a integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

#### 2.2.8 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 2.2.9 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La rilevanza penale della corruzione tra privati è stata introdotta con la L. 190/2012. Con il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14 aprile 2017, il legislatore ha rafforzato le pene del reato a carico dell'Ente, introducendo anche la misura interdittiva.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo Reato Presupposto di "istigazione alla corruzione tra privati".

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione, ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.

Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto intraneo alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.

Prima della riforma del 2017, dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato potevano essere solo: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti. Con il D.Lgs. 38/2017, il Governo, in attuazione della decisione quadro 2003/568/ GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ha previsto, tra le condotte rilevanti, non solo la promessa o la dazione di denaro o altre utilità, ma anche la semplice «offerta».

Inoltre, tra i destinatari del denaro o delle altre utilità rientrano non solo i soggetti apicali, ma anche coloro che svolgono attività lavorative con esercizio di funzioni direttive diverse da quelle svolte dai soggetti apicali, oltre a coloro che sono sottoposti all'attività di direzione o vigilanza dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo in esame. Si evidenzia, altresì, come una contestazione ex art. 2635, comma 3, c.c. possa derivare anche se l'extraneus (il corruttore) che intende «persuadere» i soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 non vi provveda direttamente, ma si avvalga dell'ausilio di terzi (i.e. fornitori, consulenti, intermediari, ecc.). Sulla base di tali premesse legate al nuovo dettato normativo, nelle fattispecie di corruzione tra privati sono oggi dunque ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione di un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio della sollecitazione, promessa, offerta o dazione di un vantaggio patrimoniale indebito.

Ad essere punito è, altresì, il soggetto che promette o abbia promesso denaro od altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti (appartenenti ad una società o ad un altro ente privato) al fine di fargli omettere un atto relativo al loro ufficio o di contravvenire all'obbligo di fedeltà.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Rispetto, inoltre, alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società" quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È, dunque, prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

Giacché il D.lgs. 231/2001, nel richiamare la fattispecie in esame menziona solamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità dell'Ente rilevano solamente le condotte "attive", ovverosia quelle consistenti nell'offerta, nella promessa o nella dazione di denaro od altre utilità (non, invece, quelle consistenti nella sollecitazione o ricezione).

#### 2.2.10 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)

Tale nuova fattispecie punisce con la pena prevista per il reato di cui all'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo, le ipotesi di sollecitazione e offerta di denaro o altre utilità non dovute per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti il proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta, la promessa o la sollecitazione non siano accolte.

Giacché il D.lgs. 231/2001, nel richiamare la fattispecie in esame menziona solamente il primo comma dell'art. 2635-bis c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente rilevano solamente le condotte "attive", ovverosia quelle consistenti nell'offerta o promessa di denaro od altre utilità (non, invece, quelle consistenti nella sollecitazione).

#### 2.2.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Con riferimento a eventuali profili di rischio, rilevano le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze, nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

#### 2.2.12 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,



Ed. 2 28 dicembre 2021

ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### Si precisa che:

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi <sup>33</sup>.

Una sentenza rilevante per importanza e novità in materia di condanna di una società è quella Impregilo i cui *ex* presidente del c.d.a. e amministratore delegato furono condannati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali. La società è stata prosciolta. Ad avviso dei giudici di merito, Impregilo aveva adottato ed efficacemente attuato al proprio interno – prima che i fatti reato ascritti venissero posti in essere – un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo teso a evitare la commissione dei cd. reati-presupposto (in conformità all'art. 6 del Decreto 231).

Il G.U.P. presso il Tribunale di Milano, a fronte della contestazione mossa al presidente del c.d.a. e all'amministratore delegato dei reati di false comunicazioni sociali ed aggiotaggio (tramite la pubblicazione di *press release* contenenti informazioni non veritiere), ha considerato l'adozione – ed efficace implementazione – di un modello organizzativo da parte di Impregilo, quale circostanza idonea a escludere la responsabilità amministrativa dell'ente. Ad avviso del giudice di primo grado, le condotte poste in essere dai vertici della società non erano da ricollegarsi strutturalmente a un errato modello organizzativo, ma da ricondurre esclusivamente agli agenti stessi, che avevano pertanto operato fraudolentemente, violando le procedure interne correttamente adottate.

La predetta pronuncia venne in seguito impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Milano, la quale però non fece che confermare la traiettoria argomentativa formulata dal giudice di prime cure, ribadendo la sussistenza, nel caso di specie, di un modello organizzativo adeguato, unitamente alla prova dell'elusione fraudolenta del modello medesimo posta in essere da parte degli organi dirigenti (con conseguente non configurabilità di responsabilità in capo all'ente).

Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3307 del 18 dicembre 2013, è stata di contrario avviso e ha, quindi, annullato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 giugno 2012, rinviando così la causa ad altra Sezione del medesimo giudice di secondo grado, asserendo che la società non si fosse dotata di un modello idoneo ad impedire gli eventi reato e non potesse, quindi, essere ritenuta non colpevole per la commissione dei "reati presupposto" realizzati dai suoi vertici.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 2.2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

#### 2.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

La Cassazione ha ritenuto errata la lettura data dai giudici di merito, focalizzando l'attenzione sul tassello mancante nel mosaico della procedura interna "incriminata" – affinché la stessa potesse essere considerata rispettosa del Decreto 231. Ad avviso della Corte, *l'iter* interno di produzione dei comunicati stampa da pubblicare (e nel caso specifico, contenenti l'esposizione non veritiera di fatti concernenti Impregilo) peccava su un aspetto cruciale: tali comunicati, difatti, erano direttamente finalizzati dai soggetti apicali, sulla base di bozze predisposte da soggetti posti in posizione subordinata rispetto ad essi, e senza che alcun altro soggetto interno (o esterno) avesse poi, e successivamente, voce in capitolo sul contenuto del testo che presidente c.d.a. e a.d. decidevano di diffondere sul mercato.

La Corte chiarisce questo punto affermando che "se all'organo di controllo non fosse almeno concesso di esprimere una *dissenting opinion* sul prodotto finito (rendendo, in tal modo, almeno manifesta la sua contrarietà al contenuto della comunicazione, in modo da mettere in allarme i destinatari), è evidente che il modello organizzativo non possa ritenersi atto ad impedire la consumazione di un tipico reato di comunicazione, quale [...] l'aggiotaggio".



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 2.3.1 Attività Sensibili

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

A	gestione della contabilità generale
В	collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società
С	collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
D	approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società
Е	redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infrannuali
F	tenuta della contabilità
G	gestione del magazzino e la predisposizione del relativo inventario
Н	valutazione e riconciliazione degli <i>asset</i> aziendali
I	determinazione di poste soggette a stima (accantonamento a fondi oneri, rischi, svalutazione, ecc
L	esposizione in bilancio di debiti e crediti
М	amministrazione del credito (con riguardo alle determinazioni in tema di dubbi esiti e di passaggio a sofferenza)
N	gestione finanziaria
0	gestione della fiscalità (corrente e differita)
P	consulenze
Q	attività legale (principalmente con riguardo all'attività di recupero di crediti sia a quella di gestione di contenziosi e reclami in genere)
R	attività che possono ingenerare conflitti di interesse fra la società e suoi esponenti: rapporti con clienti e <i>partner</i> commerciali, gestione delle condizioni economiche con le controparti contrattuali, rapporti con consulenti e fornitori, ecc.
S	redazione (eventuale) di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto di vendita o di scambio, o altri prospetti assimilabili



Ed. 2 28 dicembre 2021

Т	emissione di comunicati stampa e (eventuali) informative al mercato
U	gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
V	rapporti con le Autorità di vigilanza/controllo
W	operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile
X	comunicazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle Assemblee
Y	gestione delle attività di segreteria

#### 2.3.2 Attività Sensibili per le fattispecie di corruzione tra privati

Il rischio di commissione delle fattispecie di corruzione tra privati, contemplato nella presente Parte Speciale, è direttamente collegato con l'attività tipica della Società Cifra SpA e può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

- processi finalizzati all'aggiudicazione di appalti privati;
- rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo);
- selezione e assunzione del personale;
- rapporti con banche/finanziarie/creditori;
- gestione omaggi e spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda i punti *sub* 1. e 2., la corruzione potrebbe essere realizzata al fine ottenere un appalto privato, una commessa da un cliente o condizioni di miglior favore dai fornitori.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* 3., la corruzione potrebbe essere commessa mediante l'assunzione da parte della Società di persone per essere favoriti in un contratto.

Con riferimento, infine, al punto *sub* 4., il reato potrebbe essere commesso, da un lato, nei rapporti con le banche, mediante la corruzione di funzionari per ottenere benefici economici, dall'altro, nei rapporti con le finanziarie, tramite la corruzione di un dipendente al fine di evitare che la Società sia segnalata alla U.I.F.

Da ultimo, il reato di corruzione potrebbe integrarsi nei rapporti con i creditori con lo scopo di concludere transazioni più vantaggiose per la Società ovvero al fine di ritardare l'azione esecutiva.

Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 2.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 2.4.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi monetari e finanziari " (*Allegato 5*);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio"
   (Allegato 6);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (Allegato 7);
- Protocollo PT5 "Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali"
   (Allegato 8);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 9);
- Protocollo PT7 "Gestione delle attività commerciali" (Allegato 10)

#### 2.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di impedire il compimento da parte dei Destinatari di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società ha adottato i seguenti principi di comportamento.

In particolare, è <u>fatto divieto</u> ai Destinatari di:

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: i) eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, ii) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;
- corrispondere "facilitation payments", ovvero pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Parte Speciale;
- sottoscrivere contratti ove non autorizzati per iscritto dalla Direzione aziendale;
- la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal selezionando ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;
- qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- è vietato erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- la redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate da Cifra SpA;
- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del management;
- per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi;
- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;



Ed. 2 28 dicembre 2021

 il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments*, può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

#### 2.4.3 I sistemi di c ontrollo

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta al fine di prevenire e impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o della prassi aziendale, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale informazioni veritiere e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:
  - predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  - omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  - non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendale che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo e agevolando ogni
  forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera
  e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto
  divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque
  ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti,



Ed. 2 28 dicembre 2021

lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
  - tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 3 - Reati informatici

# I REATI INFORMATICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 3.1 Introduzione

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al codice penale che a quello di procedura penale e ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/2001 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i Reati Presupposto. In tal modo, è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti per la commissione di tali reati da parte di Soggetti Apicali e Sottoposti, laddove venga accertata da parte del giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi.

#### 3.2 I reati richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001

I Reati-Presupposto di cui all'art. 24 *bis* che in astratto potrebbero concretizzarsi per la Società sono:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): per sistema informatico o telematico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, cioè tutto ciò che gestisce ed elabora dati in formato digitale;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.).



Ed. 2 28 dicembre 2021

Non è oggetto del Modello il reato di frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), in quanto trattasi di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio, pertanto difficilmente configurabile in capo alla Società.

I menzionati reati possono essere suddivisi in tre gruppi.

a) Il primo gruppo comprende gli articoli 615 ter, 617 quater, 617 *quinquies*, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 *quinquies* c.p.

La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati: viene punito l'accesso abusivo ad un sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati compiute attraverso l'installazione di appositi software o hardware e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi informatici di pubblica utilità.

- b) Il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.: tali articoli puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a).
- c) Il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 *bis* [e 640 *quinquies*] c.p.: viene punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica).

#### 3.2.1 Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma, attraverso un rinvio alle disposizioni sulle falsità concernenti atti pubblici, previste dal codice penale, ne dispone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico, equiparato, a tutti gli effetti, a un documento cartaceo. Nello specifico, per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni o programmi destinati ad elaborare tali dati.

In particolare, le norme del codice penale cui l'articolo in commento fa rinvio sono quelle contenute nel Capo III, Titolo VII, Libro II limitatamente a un atto pubblico. Tra queste si segnalano:

- art. 476 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
- art. 477 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative");
- art. 478 c.p. ("falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti");
- art. 479 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici");
- art. 480 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative");



Ed. 2 28 dicembre 2021

- art. 481 c.p. ("falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità");
- art. 482 c.p. ("falsità materiale commessa dal privato");
- art. 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico");
- art. 484 c.p. ("falsità in registri e notificazioni");
- art. 487 c.p. ("falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico");
- art. 488 c.p. ("altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali");
- art. 489 c.p. ("uso di atto falso");
- art. 490 c.p. ("soppressione, distruzione e occultamento di atti veri").

Nei reati di falsità in atti è essenziale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando quest'ultimo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Tale reato potrebbe ad esempio configurarsi con l'uso di una firma digitale altrui o in caso di falsificazione di un documento avente natura di atto pubblico.

Oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e/o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Per il Reato Presupposto di cui all'art. 491 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

#### la sanzione pecuniaria (fino a quattrocento quote);

#### le seguenti **sanzioni interdittive**:

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 3.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico<sup>34</sup> o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Ai fini della configurazione del reato, è essenziale che sia resa evidente la volontà dell'avente diritto di non consentire a chiunque l'accesso al sistema informatico, anche eventualmente a mezzo di restrizioni consistenti in misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo<sup>35</sup>.

Occorre dimostrare, altresì, che siano stati adottati dei meccanismi di selezione dei soggetti abilitati all'accesso del sistema informatico che possono essere di tipo logico (es. firewall, password, codici d'accesso, dati biometrici), fisico (es. sistemi di videosorveglianza, porte blindate) oppure organizzativo (es. accesso ai locali vietato al personale impiegatizio). È sufficiente che il soggetto agisca con la coscienza e la volontà di

Per sistema informatico o telematico deve intendersi "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente" (Cass. 3067/1999). Anche per la Convenzione di Budapest, sistema informatico è qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati (Cassazione penale, sez. V, 28/10/2015, (ud. 28/10/2015, dep.31/03/2016), n. 13057). Sulla base di tale definizione, la citata giurisprudenza ha affermato che la casella di posta elettronica rappresenta, inequivocabilmente, un "sistema informatico" rilevante ai sensi dell'art. 615/ter cod. pen. La "casella di posta" non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. E l'accesso a questo "spazio di memoria" concreta, chiaramente, un accesso al sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura - fisica e astratta destinata alla memorizzazione delle informazioni.

E ancora. Per sistema informatico deve intendersi anche il sistema di videosorveglianza che, composto da alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi (Cass. 9870/2011).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cfr., Cass. Pen. Sez V, n. 37322/2008.



Ed. 2 28 dicembre 2021

introdursi nell'altrui sistema protetto ovvero di rimanervi contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo, mentre non rilevano in alcun modo le finalità (curiosità, ricerca di informazioni riservate, intento vandalico o manipolativo) per cui il soggetto agisce o il danno effettivamente provocato.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, il reato deve essere commesso "nell'interesse o a vantaggio" della Società per fondare una responsabilità della stessa, pertanto si avrà accesso abusivo, rilevante in chiave 231, a titolo esemplificativo, allorquando il soggetto (apicale o sottoposto) acceda abusivamente al sistema di un'azienda concorrente al fine di conoscerne il portafoglio clienti o per acquisire, a scopo di spionaggio industriale, la documentazione relativa ai suoi prodotti. Si avrà, altresì, accesso abusivo anche quando il soggetto acceda abusivamente ai propri sistemi informatici, ad esempio per manipolarne i dati al fine di ottenere un vantaggio in ordine agli adempimenti contabili e di bilancio.

#### Per il Reato Presupposto di cui all'art. 615 ter c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a cinquecento quote);

#### le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## 3.2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'art. 615 quater c.p. è posto a tutela del cosiddetto domicilio informatico.

La fattispecie si realizza nel momento in cui, per procurarsi un profitto o arrecare altrui danno, sono detenute o diffuse abusivamente parole chiave, codici, o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico/telematico protetto da misure di sicurezza ovvero sono fornite indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter.

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, in possesso legittimamente dei codici di accesso, li comunica senza autorizzazione a terzi soggetti oppure rilascia istruzioni o indicazioni che rendono possibile la ricostruzione dei codici di accesso e/o il



Ed. 2 28 dicembre 2021

superamento delle misure di sicurezza. Il reato si configura, altresì, nel caso in cui il soggetto si procuri illecitamente i codici di accesso.

## 3.2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

Il reato si configura nel momento in cui qualcuno, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o i dati o i programmi in esso contenuti, o con lo scopo di causare l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, importa o diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad es. virus) idonei a tale scopo.

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti sanzionato dall'art. 635-bis c.p. e ss.

Oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e/o il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### Per i Reati-Presupposto di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

#### la sanzione pecuniaria (sino a trecento quote);

#### le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

## 3.2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'art. 617-quater (così come il successivo art. 617-quinquies) è una norma volta a tutelare la sicurezza e la genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche.

#### La fattispecie punisce:

 chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;



Ed. 2 28 dicembre 2021

 chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche intercettate.

## 3.2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.

Ad esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora sia volto all'impedimento o all'interruzione di una comunicazione al fine di ostacolare un concorrente nell'invio della documentazione relativa ad una gara ovvero di materiale destinato alla clientela in modo da determinarne l'inadempimento.

## 3.2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

## 3.2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie si realizza quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

#### 3.2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

L'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.



Ed. 2 28 dicembre 2021

È previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

## 3.2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

La norma prevede sanzioni nel caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Sanzioni più gravi sono previste se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Per i Reati-Presupposto di cui agli articoli 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a cinquecento quote);

le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dell'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 3.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 3.3.1 Le Attività Sensibili

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Vi è, infatti, un diffuso utilizzo di strumenti informatici e, quindi, un'ampia possibilità di accesso ai relativi sistemi e dati.

Il rischio di commissione dei reati di cui al presente Titolo della Parte Speciale è stato, pertanto, valutato non circoscritto a specifiche aree di rischio, ma potendosi astrattamente realizzare in qualsiasi ambito di attività, ampiamente diffuso all'interno della Società.

#### 3.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 3.4.1 Premessa

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Capitolo 7 della Parte Generale del Modello.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale" (Allegato 12);
- Procedure specifiche in materia di gestione informatica;
- Procedure specifiche riferite alla protezione dei dati personali.

La prevenzione dei crimini informatici viene svolta da Cifra SpA attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative; in particolare:

- sono state previste nel Codice Etico specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Società sia tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- è stato previsto un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali forniti;
- la Società ha predisposto adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a
  prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti
  e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al
  rischio;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- la Società ha predisposto idonei programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- sono previste idonee clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all'Information Technology;
- la Società opera in coerenza con la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679.

#### 3.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di impedire il compimento da parte dei Destinatari di azioni che possono concretizzare la fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società ha adottato i seguenti principi di comportamento.

A. Individuazione dei soggetti legittimati all'accesso e credenziali di accesso

L'accesso alla rete informatica aziendale è permesso unicamente ai Dipendenti e ai Collaboratori specificatamente individuati e autorizzati.

L'accesso alla rete informatica sarà limitato alle aree di competenza di ciascun utente in linea con il sistema di "deleghe e poteri" in essere e di segregazione dei compiti.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. In alcuni casi, la user ID e una password sono condivise. In tale ultimo caso, i soggetti dovranno attenersi al Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale".

È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore. Le password sono rilasciate dal Ufficio IT. La password di prima attivazione è comunicata dall'Ufficio IT per la gestione del sistema informativo esclusivamente all'interessato, il quale è tenuto a cambiarla – laddove l'applicativo lo consenta - con una password personale al primo collegamento. La password personale è nota esclusivamente al titolare della User ID, deve essere custodita con diligenza ed attenzione e non deve essere comunicata a terzi, neppure temporaneamente. La password personale deve essere sostituita quando il sistema ne richiede la modifica e, comunque, regolarmente. In ogni caso, qualora un utente ritenesse compromessa la segretezza della propria password dovrà provvedere a sostituirla e, qualora sospetti accessi illeciti al proprio *account*, informare la Funzione IT per le verifiche del caso.

Nel caso il sistema non dovesse riconoscere la password personale oppure l'utente l'avesse dimenticata è necessario informare immediatamente l'Ufficio IT che provvederà al ripristino del normale funzionamento, previo accertamento dell'identità del richiedente, mediante eliminazione della vecchia e creazione di una nuova password.

A titolo esemplificativo, <u>è vietato</u>:

utilizzare password altrui o far utilizzare la propria password a terzi;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- diffondere o detenere abusivamente password;
- lasciare incustodite sessioni attive;
- utilizzare sessioni di lavoro di altri utenti;
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi:
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

#### B. Utilizzo delle postazioni di lavoro

Le stazioni di lavoro, da tavolo o portatili, sono predisposte con la necessaria dotazione di dispositivi (hardware) e programmi (software) tali da consentirne il corretto funzionamento, in conformità agli standard aziendali e nel rispetto delle necessarie licenze d'uso.



Ed. 2 28 dicembre 2021

L'installazione e l'aggiornamento di dispositivi e programmi potrà essere effettuato solamente previa autorizzazione e sotto la supervisione della Funzione IT e dei soggetti da questi espressamente incaricati.

A tiolo esemplificativo, è, dunque, vietato:

- installare altri software non autorizzati;
- modificare in tutto o in parte il software o le sue configurazioni di funzionamento;
- asportare o copiare in tutto o in parte il software;
- modificare, aggiungere o rimuovere dispositivi hardware e relative connessioni;
- utilizzare dispositivi di comunicazione diversi da quelli di cui è dotata la stazione di lavoro;
- disattivare, anche temporaneamente, il sistema antivirus.

Nel caso in cui l'operatore rilevi la presenza di un nuovo software o di malfunzionamento del sistema informatico provvederà immediatamente a sospendere la sessione di lavoro in corso e a informare la Funzione IT alle cui successive direttive si atterà. Quest'ultimo, in ogni caso, procederà all'eliminazione e disinstallazione dei programmi non autorizzati. La Società non risponde in alcun modo delle conseguenze relative all'installazione e all'utilizzo di software installati ad opera dell'utente privi di licenza originale e/o non espressamente autorizzati.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il cosiddetto software "shareware" o "freeware" (ricadono in questa categoria software molto comuni quali, compressori, criptatori, alcuni programmi anti virus ecc.) è generalmente tale solo per uso privato e domestico. L'eventuale utilizzo dello stesso su stazioni di lavoro della Cifra SpA deve essere subordinato alla formalizzazione della relativa licenza d'uso.

#### È compito di ciascun utente:

- proteggere i documenti ritenuti importanti e comunque riservati mediante password;
- custodire sia supporti informatici (espressamente individuati dalla Funzione IT)
   contenenti copie di file/dati o comunque ogni informazione aziendale, in posti sicuri e non facilmente accessibili ai terzi;
- non riprodurre/divulgare alcuna informazione/dato aziendale senza esplicita autorizzazione.

#### C. Utilizzo dei servizi di rete

L'accesso a Internet e a intranet è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente e/o collaboratore. Le categorie di lavoratori o i soggetti che potranno accedere a tali servizi sono individuati dalla Direzione Aziendale in conformità del Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale".



Ed. 2 28 dicembre 2021

Nel caso si verificasse la necessità di scaricare programmi o loro aggiornamenti dalla rete (c.d. download), sempre e solo per motivi connessi all'attività lavorativa, è necessario rivolgersi alla Funzione IT per la gestione del sistema informativo e in ogni caso:

- verificare il possesso dei necessari diritti d'uso;
- verificare la compatibilità con i software installati;
- non violare regole di copyright o assimilabili.

La comunicazione in forma elettronica deve avvenire esclusivamente con l'utilizzo del sistema di posta elettronica di Cifra SpA e previa autorizzazione; è pertanto vietato utilizzare altri sistemi di posta, anche se offerti gratuitamente.

Il sistema di posta elettronica è strumento di proprietà aziendale.

L'uso della posta elettronica è consentito esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del dipendente.

Ogni messaggio e informazione inviati dall'utente via rete telematica a terzi (persone fisiche o giuridiche) è dal ricevente identificabile ed attribuibile all'azienda. Pertanto, tutte le comunicazioni inviate dagli utenti per via telematica debbono essere conformi agli interessi di Cifra SpA, nonché rispettose degli indirizzi e degli orientamenti espressi, oltre che delle istruzioni eventualmente impartite dalla stessa.

I sistemi informativi aziendali non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o memorizzare comunicazioni di natura discriminatoria, oscena, diffamatoria e comunque contraria alla legge, alle politiche e all'organizzazione aziendale.

È fatto altresì divieto di utilizzare i sistemi informativi per la diffusione delle cosiddette "comunicazione a catena".

L'utente è tenuto a rispettare la riservatezza delle comunicazioni ricevute dagli altri utenti.

È fatto inoltre divieto di inviare messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche che dissimulino l'identità del mittente o dell'azienda.

In caso di disservizi sui sistemi informativi, Cifra SpA si riserva il diritto di analizzare eventuali messaggi o file responsabili del malfunzionamento, intraprendendo ogni azione necessaria alla salvaguardia del sistema e della funzionalità operativa dello stesso.

#### D. Violazione della sicurezza dei sistemi

Tutte le possibili violazioni della sicurezza dei sistemi debbono essere comunicate tempestivamente al Responsabile della Funzione IT e al Responsabile della Funzione in cui l'utente opera, così come debbono essere rilevate e comunicate eventuali vulnerabilità dei sistemi stessi conosciute o individuate dall'utente.

Gli utenti sono tenuti ad informare la Funzione IT e il proprio Responsabile qualora si verifichino furti, danneggiamenti o smarrimenti di materiale informatico o di informazioni e dati di proprietà aziendale.



Ed. 2 28 dicembre 2021

E. Compiti della Funzione IT per la gestione del sistema informativo

Oltre ai compiti sopra già indicati, la Funzione IT deve attivarsi, anche mediante consulenti esperti in materia, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- verificare l'idoneità e il rispetto di procedure di backup e di disaster recovery;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT verificando che lo stesso sia adeguatamente protetto anche attraverso l'utilizzo di appositi software quali, ad esempio, antivirus e firewall;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (User ID, password) al sistema informativo da parte degli utenti;
- verificare che gli strumenti aziendali vengano utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali definite.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 4 - Reati di ricettazione e riciclaggio

# REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ DI AUTORICICLAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 4.1 Introduzione

Per i "reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" – considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001 – occorre far riferimento all'articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, con il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio) <sup>36</sup>.

Con la L. 15 dicembre 2014 n. 186 è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriclaggio che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

L'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale" <sup>37</sup>, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'Ente medesimo.

#### 4.2 I reati richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, puniti dal codice penale agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 ter1, previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, in quanto individuati da Cifra SpA, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Il D.lgs. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità (introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91) è stata abrogata dal D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 4.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p., configura il reato di ricettazione, fuori dei casi di concorso nel reato, l'attività posta in essere da chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose che provengono da un delitto commesso da altri, o da chiunque faccia da tramite per farle acquisire, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

La ricettazione ha come necessario presupposto la commissione di un delitto da parte di altri al quale il ricettatore non ha partecipato; la norma ha lo specifico scopo di impedire che persone diverse da quelle che hanno posto in essere il delitto ne traggano un vantaggio. È richiesto, altresì, che il ricettatore sia consapevole che la cosa acquistata/ricevuta e/o occultata provenga da un precedente reato.

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare, ad esempio, allorquando la Società dovesse acquistare software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

#### 4.2.2 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

L'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 contempla la fattispecie sanzionata dall'art. 648 bis del codice penale che punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, il reato di riciclaggio, ovverosia le operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da occultare la loro provenienza delittuosa. Il reato ha come presupposto il compimento di un delitto doloso al quale il riciclatore non ha partecipato. Scopo della norma è evitare che attraverso la "ripulitura" di capitali, beni o altre utilità provenienti da altro delitto si possa "inquinare" il mercato economico-finanziario, trarre un vantaggio, aiutare gli autori dello stesso a procurarsi un profitto o comunque ostacolare le autorità nelle indagini.

Tale fattispecie di reato e configurabile nel caso in cui, ad esempio, la Società dovesse accettare da un cliente un pagamento effettuato mediante denaro di provenienza delittuosa, riutilizzandolo per l'acquisto di beni per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

#### 4.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648 ter del codice penale punisce, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopra visti articoli, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Scopo della norma è ancora una volta quello di salvaguardare la "genuinità" del libero mercato da qualunque forma di "inquinamento" proveniente dalla immissione di somme o cose di provenienza illecita nel circuito economico-finanziario.

Tale fattispecie di reato e configurabile in capo alla Società qualora, ad esempio, il denaro riveniente dai reati precedenti fosse utilizzato per acquistare beni alimentari e non, ovvero in concorso di reato con l'esecutore materiale, nel caso in cui la società cliente commetta uno di questi reati con il supporto di Cifra SpA.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 4.2.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

La fattispecie di reato è stata introdotta nel codice penale con la L. 15 dicembre 2014 n. 186 e punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità (*i proventi*) provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi sono definiti genericamente in modo da ricomprendere ogni utilità che abbia «un valore economicamente apprezzabile», ivi compreso, secondo la Corte di cassazione, anche il risparmio d'imposta conseguito a seguito di una frode fiscale, alla stregua della quale il soggetto ottiene certamente «una evidentissima e solare utilità economica».

Il primo elemento che caratterizza il fatto tipico dell'illecito disciplinato dall'art. 648-ter.1 c.p. è rappresentato dalla previa commissione di un «delitto non colposo» da parte del riciclatore. Si tratta del fulcro della fattispecie che consente di distinguerlo dalle contigue ipotesi di cui agli artt. 648-bis e ter c.p., caratterizzate proprio dalla clausola che esclude la responsabilità del concorrente nel reato presupposto (c.d. privilegio dell'autoriciclaggio). Potendo essere integrato esclusivamente da una predeterminata tipologia d'autore, ossia il soggetto attivo del «delitto non colposo», l'art. 648-ter.1 c.p. si qualifica perciò come reato proprio.

Per l'ipotizzabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente a titolo di autoriciclaggio, secondo alcune interpretazioni dottrinali, è necessario presupposto che il dipendente o l'apicale abbia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d'origine dei proventi illeciti e questo sia anch'esso espressamente previsto e punito dal D.lgs. 231/2001 quale reato presupposto.

Tuttavia, gli orientamenti sulla necessità che anche il reato d'origine dei proventi illeciti abbia natura di Reato Presupposto ai sensi del Decreto sono controversi.

In altre occasioni, la giurisprudenza per ovviare all'assenza del reato costitutivo dei proventi nel Decreto, al fine di individuare la responsabilità dell'ente per il reato di autoriciclaggio, ha fatto, invece, ricorso alla figura delittuosa dell'associazione a delinquere ex articolo 416, c.p., anche a carattere transnazionale (L. 146/2006). Ad es., nelle c.d. "frodi carosello", intese come quelle operazioni fraudolente finalizzate all'evasione dell'Iva nelle quali vengono coinvolti plurimi soggetti in qualità sia di acquirenti di beni a prezzi indebitamente competitivi sul mercato, sia in veste di rappresentanti legali di società fittizie costituite appositamente allo scopo di evadere gli obblighi fiscali verso l'Erario. Qualora, infatti, ricorrano i requisiti dell'articolo 416, c.p. e risulti che le infrazioni fiscali siano state commesse, nell'interesse o vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione anche di fatto o da soggetti a loro subordinati, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata anche sulla responsabilità penale dell'ente applicando le sanzioni interdittive e pecuniarie previste e ordinando la confisca del prezzo o del profitto del reato ex articolo 19, D.lgs. 231/2001.



Ed. 2 28 dicembre 2021

I giudici di legittimità, pronunciandosi in tema di riciclaggio, hanno affermato che il Legislatore, utilizzando la locuzione "altre utilità" – ripresa anche nel dettato dell'articolo 648-bis1, c.p. – ha voluto ricomprendere non solo tutti quegli elementi che comportano un incremento del patrimonio, ma anche tutto ciò che impedisce che il patrimonio si impoverisca. Di conseguenza, nei casi di frode fiscale, l'agente, non pagando le imposte dovute, consegue un indebito risparmio di spesa che si traduce in un'evidente utilità economica. Secondo alcuni autori, invece, il semplice risparmio di imposta evasa o non onorata e direttamente utilizzato per il successivo pagamento, ad esempio, di stipendi o altri investimenti non costituirebbe alcuna condotta di autoriciclaggio poiché non vi sarebbe alcuna attività idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa <sup>38</sup>. Tali autori, ritengono che la responsabilità dell'Ente possa essere ravvisata in presenza di operazioni che potrebbero rendere difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale; per tale ragione, i modelli organizzativi dovranno impedire, o subordinare a rigorosi controlli, operazioni — come giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti-crediti".

#### Per i Reato Presupposto di cui ai precedenti paragrafi

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la sanzione pecuniaria (fino a mille quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non superiore a 2 anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 4.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

Dott. Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 4.3.1 Le Attività Sensibili

Nell'ambito dei reati di cui al presente capitolo, i processi maggiormente esposti a rischio sono quelli relativi ai settori acquisti, commerciale, amministrativo-finanziario (tesoreria, personale, ufficio contratti/gare, ecc.) e *marketing*<sup>39</sup>.

In particolare, le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

A attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi.

Con riferimento a tali attività, il rischio è in relazione a:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti
- B attività di bilancio.

Con riferimento a tali attività, il rischio è in relazione a:

- redazione del bilancio;
- operazioni di finanziamento;
- tenuta di cassa.

#### 4.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 4.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

\_

La funzione acquisti e il *marketing* si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del Decreto 231, all'art. 25-quater, comma 4 – v. Capitolo 12 della Parte speciale del Modello). In particolare, la funzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata). Inoltre, la Società spesso è coinvolta nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo) o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).



Ed. 2 28 dicembre 2021

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi monetari e finanziari " (*Allegato 5*);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio" (Allegato 6);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 7);
- Protocollo PT5 "Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali"
   (Allegato 8)

#### 4.4.2 Le regole di comportamento

Tutti i destinatari devono tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

Ai Destinatari è fatto, inoltre, espresso divieto di:

- realizzare ricavi ampliati o riportati per un importo inferiore che fanno sforare le soglie di punibilità del D.lgs. 74/2000;
- imputare a bilancio di costi fittizi e così dichiarati anche ai fini fiscali;
- compiere, nello svolgimento delle proprie mansioni, qualunque esse siano, atti di acquisizione, ricezione, occultamento di denaro o cose di cui si conosce la provenienza illecita;
- compiere operazioni, quali trasferimento o sostituzione, che abbiano ad oggetto denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché impiegare gli stessi in attività economiche o finanziarie;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- omettere di controllare i settori direttivi relativi all'amministrazione, la finanza, gli acquisti e la gestione dei flussi in entrata e in uscita, prestando particolare attenzione alle relazioni, con i clienti privati, i fornitori e con gli enti di credito;
- omettere di comunicare tempestivamente ogni riscontrata ambiguità tanto dei dipendenti quanto dei soggetti esercenti funzioni di direzione nello svolgimento delle proprie mansioni.

I Destinatari sono, inoltre, tenuti a:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della genuinità del mercato, del denaro e dei beni in esso circolanti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sul rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di antiriciclaggio e tutela delle dinamiche economico-finanziarie del mercato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo.
- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
  - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### 4.4.3 I sistemi di controllo

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto, la Società svolge specifiche attività di controllo, ed in particolare:

- assicura la segregazione funzionale tra i vari attori coinvolti nel processo di gestione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi/pagamenti). In particolare, viene assicurata la separazione funzionale tra chi registra la fattura, chi predispone le disposizioni di pagamento e chi le autorizza;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- definisce i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative coinvolte nella registrazione delle attività di fatturazione (attiva/passiva) e dei relativi incassi e pagamenti;
- autorizza solo i soggetti muniti di apposita procura a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni/poteri di spesa;
- adotta sistemi informatici che garantiscano la corretta imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
- garantisce la tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (predisposizione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura; predisposizione del pagamento; riconciliazione) e alla gestione degli incassi (registrazione contabile dell'incasso; riconciliazione);
- prevede forme di controllo specifiche per quegli eventuali flussi finanziari (per esempio per ragioni d'urgenza) al di fuori dei processi tipici aziendali;
- assicura che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; a tal riguardo, verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE) 40;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlla che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a
  consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto
  alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in
  base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi
  esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

\_

Gli indici di anomalia da tener presenti al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono diversi dalle semplici anomalie contabili, riferendosi ad esempio alla sede del soggetto controparte, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa (persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).



Ed. 2 28 dicembre 2021

- applica il divieto di utilizzo del contante (fatto salvo il residuale e modesto ricorso ai pagamenti per contanti) o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- conserva la documentazione a supporto dei trasferimenti di denaro da un conto corrente bancario ad altro acceso presso lo stesso o altro istituto di credito, anche estero, eventualmente intestato ad altre Società del Gruppo;
- effettua controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), delle banche utilizzate (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e banche che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie 41;
- verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- identifica un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- prevede un'adeguata mappatura di ogni forma di pagamento in entrata ed in uscita e dei soggetti che vi hanno dato luogo;
- prevede costanti verifiche da parte della Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo del contante di cassa.

\_

Le operazioni infragruppo, l'utilizzo di schermi societari e/o strutture fiduciarie sono indici di operazioni sospette a fini di antiriciclaggio, peraltro già utilizzati e evidenziati dalla magistratura in indagini su reati di natura finanziaria.

Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Titolo 5 - Delitti contro l'industria e il commercio

# DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001

E

#### **REATI DI**

FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 5.1 Introduzione

Come precisato nella "Parte generale" del Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001 la società è responsabile in via amministrativa qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1) e dei reati contro la falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*).

#### 5.2 I reati richiamati dall'art. 25 bis del D.Lgs 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei delitti contro l'industria ed il commercio e falsità in strumenti o segni di riconoscimento in quanto astrattamente configurabili in capo alla Società:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 del c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nei successivi paragrafi si procederà a indicare ed esaminare brevemente le singole fattispecie criminose.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 5.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse attuare possibili comportamenti anticoncorrenziali, ad esempio diffondendo notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito.

#### Per il Reato Presupposto di cui all'art. 513 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la sanzione pecuniaria (fino a cinquecento quote).

#### 5.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando, un soggetto, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, agisca mediante violenza o minaccia nei confronti di altri, al fine di impedire la libera concorrenza con altro imprenditore operante nel settore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui un imprenditore aggredisca i beni di altro imprenditore o minacci di aggredirli o ponga in essere atti intimidatori al fine di ottenere il ritiro di quest'ultimo da una gara d'appalto o dall'esercizio di un affare oppure con metodi violenti e minacciosi si impone a una società aggiudicataria di un appalto fornitori stabilmente collegati ad associazioni criminali di tipo mafioso.

Si tratta di un reato di pericolo, per cui per la sua realizzazione è sufficiente che si pongano in essere una violenza o una minaccia diretta a realizzare lo scoraggiamento della libera concorrenza, non già che questa venga effettivamente ad essere scoraggiata.

I comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 513 *bis* c.p. si concretizzano in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata - tendenti a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali e produttive, del nostro Paese; non è, tuttavia,



Ed. 2 28 dicembre 2021

necessario che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzata, né che l'autore debba appartenere a un gruppo criminale.

#### 5.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Questo reato, punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo, quindi, un'ampia protezione del bene tutelato.

#### Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

#### la **sanzione pecuniaria** (fino a ottocento quote);

#### le seguenti **sanzioni interdittive**:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 5.2.4 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura allorquando, un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta (perché totalmente diversa da quella dichiarata o pattuita o perché diversa è l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità della cosa dichiarata o pattuita) violando in tal modo la buona fede che deve osservarsi negli scambi commerciali. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui si commercializzino prodotti dichiarati provenienti da una determinata zona geografica che, per il consumatore rappresenta un marchio di riconoscimento di alcune caratteristiche proprie del prodotto (ad es. arance di Sicilia), in realtà non provenienti da quella determinata zona geografica.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 5.2.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto venda o metta altrimenti in commercio (mettendo comunque in contatto il prodotto con il consumatore), sostanze alimentari non genuine come genuine. Tale reato può realizzarsi tutte le volte in cui i prodotti alimentari (naturali o artificiali) che abbiano subito un'alterazione strutturale o una modifica delle proprie caratteristiche organolettiche fondamentali vengano messe in vendita o comunque in contatto con il consumatore; ad esempio, il reato può configurarsi con la vendita o messa in commercio di un prodotto la cui composizione non corrisponde a quella naturale del prodotto stesso o a quella consentita per quel determinato prodotto.

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse vendere al pubblico o presentare in un appalto un prodotto alimentare alterato/depauperato della propria genuinità, ovvero privato, anche in parte, dei propri elementi nutritivi, o mescolato a sostanze di qualità inferiore.

#### 5.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La condotta punita dall'art. 517 c.p. è costituita dall'imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti. Il reato in esame è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato (Cassazione, Sezione III penale, sentenza 30 aprile 2009, n. 23819).

La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse vendere o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con segni distintivi, marchi, contrassegni di per sé idonei ad indurre in errore i consumatori, ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari.

## 5.2.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

L'articolo in esame, introdotto dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione gli stessi oggetti o i suddetti beni.



Ed. 2 28 dicembre 2021

La fattispecie sarebbe configurabile allorquando la Società dovesse vendere o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di società terze quali, a titolo esemplificativo, marchi e brevetti.

## 5.2.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto contraffà o altera le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tale reato, tenendo conto dell'attività svolta da Cifra SpA, può realizzarsi qualora si detengano allo scopo di venderli, ovvero si mettano in vendita o altrimenti in contatto con i consumatori prodotti alimentari contraffatti nelle indicazioni geografiche o nella denominazione.

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la sanzione pecuniaria (fino a cinquecento quote).

## 5.2.9 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.

Commette, altresì, il reato in esame chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

La fattispecie potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, nell'esercizio della propria attività, dovesse utilizzare ovvero prodotti industriali con marchi o segni contraffatti o alterati.

#### 5.2.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per tranne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per



Ed. 2 28 dicembre 2021

vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

#### Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

la **sanzione pecuniaria** (fino a cinquecento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive**, per una durata non superiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 5.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 5.3.1 Le Attività Sensibili

In merito alle fattispecie criminose di cui alla Parte I, si ritiene che le aree di maggiore rischio siano individuate come segue.

A	Approvvigionamenti, in relazione ai rischi di:  a) acquisto di prodotti "diversi" da quelli risultanti dell'etichettatura per origine, provenienza, quantità e qualità;
	b) acquisto o detenzione di prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatti.
В	<u>Acquisto e vendita di prodotti</u> dichiarati ritenuti esenti da vizi ma successivamente dichiarati non conformi dalle Autorità preposte
С	<u>Lavorazioni per conto di terzi</u> che concedono in uso temporaneo marchi o segni distintivi

Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 5.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 5.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 7);
- Protocollo PT7 "Gestione delle attività commerciali" (Allegato 10);
- Protocollo PT8 "Gestione dei marchi e brevetti" (Allegato 11)

#### 5.4.2 Le regole di comportamento

Il Modello, prevede l'<u>espresso divieto</u> di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o
  indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- gestire lo sviluppo di un nuovo prodotto in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzioni, disegni e modelli o, comunque, di registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
- ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza o altro atto autorizzativo.
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso o altro atto autorizzativo.
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.
- non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 6 - Reati per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

# OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 6.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### 6.2 I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del Decreto.

## 6.2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies*, 1° comma, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano:

- 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro;
- 2) la mancata o incompleta adozione del documento di valutazione dei rischi;
- 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 4) il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere:

- 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un elevata concentrazione di sostanze pericolose;
- 2) nelle centrali termoelettriche;
- 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive;
- 4) nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici;
- 8) aziende edili con cantieri mobili e temporanei.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i soggetti cui siano state conferite deleghe di funzione.

## 6.2.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

La condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima. La norma deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008.

La lesione deve considerarsi grave (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui:

- 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### Per i Reato Presupposto di cui agli artt 589 e 590 c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applicano:

#### la sanzione pecuniaria (fino a mille quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 1 anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 6.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 6.3.1 Le Attività Sensibili

E' da considerare attività sensibile quella dedicata alla produzione dei beni facenti parte dell'oggetto sociale della Società Cifra SpA.

In tale ambito, le aree considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

A	Valutazione dei rischi
В	Eliminazione e/o riduzione dei rischi
С	Programmazione della prevenzione
D	Definizione di adeguate misure di protezione collettive e individuali
Е	Gestione degli impianti e attrezzature e loro manutenzione
F	Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in relazione ai rischi
G	Formazione ed addestramento dei lavoratori

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere previste dal Datore di lavoro, anche dietro suggerimento del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

#### 6.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 6.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT10 "Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Allegato 13)
- Procedure e Istruzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### 6.4.2 Le regole di comportamento

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, nel Protocollo PT10 "Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e nel Documento di valutazione dei rischi.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo al Datore di lavoro di:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del Documento di Valutazione dei Rischi in conformità alla normativa vigente;
- designare il RSPP;
- b) vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo al Datore di lavoro, al Delegato del Datore di lavoro ed ai Preposti alla sicurezza, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;



Ed. 2 28 dicembre 2021

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
  protezione adottate da Cifra SpA siano adeguate rispetto ai fattori di rischio
  esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la
  definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie
  da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;
- c) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:
  - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;
  - uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - impianti ed apparecchiature elettriche;
  - utilizzo di videoterminali;
  - prevenzione e protezione contro gli incendi.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### Titolo 7 - Reati in materia ambientale

## REATI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela ambientale.

#### 7.2 I reati richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *undecies* del Decreto.

#### 7.2.1 Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.

Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

L'evento può essere causato sia da un'azione che da un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.

La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile. Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. La compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno.

Viene richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.2.2 Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità.

L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.

La norma descrive il disastro ambientale come:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumita per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.

Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.

Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte.

#### 7.2.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinques c.p.)

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.

Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, da accertarsi in concreto, che essi si realizzano.

La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno.

#### 7.2.4 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico.

Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

Un'altra valutazione di natura quantitativa è disciplinata dal secondo comma, il quale prevede una circostanza aggravante specifica, qualora oggetto di gestione abusiva sia materiale ad "alta radioattività".

#### 7.2.5 Scarico di acque reflue (D.Lgs 152/06)

Si fa riferimento ai seguenti reati:

- II) Chiunque scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (vedi tabelle 5 e 3/A dell'All. 5, alla terza parte del dlgs 152/06) è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- III) Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (vedi tab, 5 e 3/A dell'All. 5, pres. decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente ex art. 107, I c. e 108, IV c.. è punito con l'arresto fino a due anni.

V,primo periodo) Chiunque in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla terza parte del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

V, secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 TUA, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

- XI) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti ex art. 103 e 104 dlgs 152/06 (scarichi sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.
- XIII) Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento(...)è prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni, salvo che tali scarichi siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità

#### 7.2.6 Gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06)

Si fa riferimento ai seguenti reati:

I) Chiunque effettui un' attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o



Ed. 2 28 dicembre 2021

comunicazione ex art. 208, 210,211,212,214,215 e 216, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Se si tratta di rifiuti pericolosi con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

III, primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

III, secondo periodo)Pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquamiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o ex art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area.

V) Chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

VI, primo periodo)Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti di sanitari pericolosi, con la violazione delle disposizioni di cui all'art 227, co 1, lett.b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

#### 7.2.7 Inquinamento atmosferico (D.Lgs 152/06)

Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D.Lgs 152/06 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

#### 7.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 7.3.1 Le Attività Sensibili

E' da considerare attività sensibile quella dedicata alla produzione dei beni facenti parte dell'oggetto sociale della Società Cifra SpA.



Ed. 2 28 dicembre 2021

In tale ambito, le aree considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti alla tutela ambientale:

A	Ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative
В	Gestione del sistema ambientale
С	Gestione degli acquisti e selezione dei consulenti esterni

#### 7.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 7.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione. Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione" (*Allegato 4*);
- Protocollo PT11 "Gestione ambientale" (*Allegato 14*);
  - Procedure e Istruzioni aziendali in materia di tutela dell'ambiente

#### 7.4.2 Le regole di comportamento

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo.
- trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge.
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterrane.
- porre in essere attività che cagionino o possano cagionare una compromissione o un deterioramento:
  - delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo;
  - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Ed. 2 28 dicembre 2021

- porre in essere attività che comportino o possano comportare:
  - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - l'offesa alla pubblica incolumità.
- cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi abusivamente ed illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- effettuare emissioni nocive nell'aria.

#### Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- Rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale.
- Valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente.
- Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità di business, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia.
- Gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque.
- Gestire le emissioni in atmosfera derivanti da lavorazioni collegate all'attività produttiva.
- Monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti negli impianti di raffrescamento e refrigerazione industriale.
- Nella selezione dei fornitori selezionati per lo smaltimento, nonché per il trasporto dei rifiuti prodotti dalla Società, effettuare le necessarie verifiche della controparte, così come definito all'interno dello specifico Protocollo PT11 "Gestione ambientale".

Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 8 - Delitti contro la personalità individuale

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
AI SENSI DELL'ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 8.1 Introduzione

Come precisato nella "Parte generale" del Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001 la Società è responsabile in via amministrativa qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Il Decreto e altre disposizioni di legge – ad oggi emanate nella fase di continua evoluzione della originaria normativa – indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

La presente Sezione si occupa, in particolare, di alcuni dei cosiddetti "reati contro la personalità dell'individuo" indicati all'art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001. Sono tralasciati altri reati in quanto non sono ipotizzabili in capo alla Società, mancando l'interesse o il vantaggio dell'Ente nella commissione di detti reati.

#### 8.2 I reati richiamati dall'art. 25 quinques del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *quinques* del Decreto.

#### 8.2.1 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Il reato si concretizza nello sfruttamento di minori di diciotto anni, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora, nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, nel cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Anche in questo caso è evidente che l'ipotesi criminosa è configurabile in capo a Cifra SpA esclusivamente in via meramente teorica.

Tuttavia, Cifra SpA ha ritenuto opportuno adottare apposite misure per limitare l'uso degli accessi a siti internet e l'installazione di programmi non autorizzati sui personal computer di dotazione aziendale.

### 8.2.2 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Per i Reati-Presupposto di cui agli artt. 600 ter e 600 quinquies c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (da trecento a ottocento quote);

le seguenti **sanzioni interdittive** per una durata non inferiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

### 8.2.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto reato di caporalato)

In data 4 novembre 2016, è entrato in vigore l'articolo 603 *bis* del codice penale nella nuova formulazione. La legge in oggetto modifica, inoltre, l'art. 25 *quinquies* del Decreto, in tema di delitti contro la personalità individuale, aggiungendo, al comma 1, lett. a, il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 603 *bis* c.p.

Il nuovo testo dell'articolo 603 bis, c.p., rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" sia punito chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". È prevista una pena più severa "se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia". Inoltre, ai fini dell'articolo in parola, "costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti". Costituiscono, invece, aggravanti del reato: "1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a



Ed. 2 28 dicembre 2021

tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Con la nuova formulazione della fattispecie, è scomparso l'ambiguo riferimento al requisito dell'"organizzazione" dell'opera di intermediazione, presente nella precedente formulazione della norma. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie non è più richiesto che lo stesso sia commesso mediante violenza o minaccia (o intimidazione), le quali configurano ora una mera aggravante.

#### Per il Reato Presupposto di cui all'articolo 603 bis c.p.

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la sanzione pecuniaria (da quattrocento a mille quote);

le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (l'interdizione può essere definitiva se l'unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico di commettere detti reati);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### 8.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 8.3.1 Le Attività Sensibili

Tutti i reati contro la personalità individuale, inclusi anche quelli connessi alla pornografia, alla pedofilia o al turismo sessuale, si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Per quanto concerne i reati sopra considerati, è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero integrare i reati indicati in precedenza, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Ciò premesso, le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

A	gestione di attività commerciali da parte di Cifra SpA, anche in <i>partnership</i> con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani
В	utilizzo della rete Internet e degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società realizzando una condotta rilevante come "reato presupposto" (ad esempio, collegamento con siti pedopornografici, memorizzazione su computer di materiale pedopornografico, divulgazione dello stesso a terzi, elaborazione di immagini vietate)
С	intrattenimento dei clienti o di parti terze
D	instaurazione di rapporti di lavoro
Е	affidamento di lavori in appalto di opere ovvero di servizi

#### 8.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 8.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 7);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 9);
- Protocollo PT9 "Gestione del sistema informativo aziendale" (Allegato 12);
- Procedure specifiche riferite alla protezione dei dati personali

#### 8.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati:

- vengono adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l'accesso a siti Internet potenzialmente a rischio;
- viene vietata l'installazione personale di software sui personal computer aziendali utilizzati da ciascun Dipendente;
- si ricorda a tutti i Dipendenti che gli strumenti informatici a disposizione degli stessi devono essere utilizzati a fini strettamente inerenti l'attività di ufficio (principio riportato anche nel Codice Etico, dove si precisa, tra l'altro, che occorre "prestare attenzione ai siti Internet, evitando quelli offensivi o indecorosi");
- viene valutata e disciplinata con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- non vengono intrattenuti rapporti commerciali con persone o società che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a violare i diritti fondamentali della persona;
- nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore rispettino, senza riserva alcuna, i diritti e la dignità dei propri lavoratori.



ollo Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 9 - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi

# REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 9.1 Introduzione

La presente Sezione si occupa, in particolare, di alcuni dei reati contro l'immigrazione indicati all'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001. Non sono, invece, trattati i reati di cui al novellato art. 25 *terdecies*, introdotto con l'art. 30 della L. 161/2017 (razzismo e xenofobia), in considerazione del fatto che questi non sono ipotizzabili in capo alla Società, mancando l'interesse o il vantaggio dell'Ente nella commissione di detti reati.

#### 9.2 I reati richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/2001

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *quinques* del Decreto.

### 9.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 del D.lgs. 286/1998)

L'art. 25 *duodecies* del Decreto, introdotto dal D.lgs. 109/2012, estende la responsabilità degli Enti al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il delitto si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

#### Per il Reato Presupposto in esame

Qualora la Società, previo accertamento della sussistenza dei presupposti ai fini della imputabilità, dovesse essere considerata giuridicamente responsabile per il Reato Presupposto commesso da un suo Soggetto Sottoposto o Soggetto Apicale, si applica:

la **sanzione pecuniaria** (da cento a duecento quote, nei limiti di € 150.000).

#### 9.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 9.3.1 Le Attività Sensibili

Per i reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'Ente. Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'Ente può trarre indirettamente beneficio dall'illecito; è il caso, ad esempio, dell'assegnazione di appalti ad imprese che non



Ed. 2 28 dicembre 2021

osservino le norme in tema di lavoro (esistenza di un contratto di lavoro, applicazione di adeguati criteri retributivi, rispetto degli orari e dei turni di riposo, dei congedi di maternità ecc.), di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero che utilizzino personale non in regola con i permessi di soggiorno.

#### Le aree sensibili sono:

assunzione e gestione del personale dipendente di origine extra-comunitaria.

Ciò premesso, le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

A gestione di attività commerciali da parte di Cifra SpA, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani

B conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato e con permesso di soggiorno irregolare

#### 9.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 9.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione.

Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (*Allegato* 7);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (Allegato 9)



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 7.4.2 Le regole di comportamento

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile della divisione Risorse Umane dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, al Presidente della Società il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da Cifra SpA;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei
- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Cifra SpA, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo. In difetto verrà interdetto l'accesso al luogo di lavoro (ufficio e cantieri temporanei) e contemporaneamente si provvederà alla comunicazione all'OdV;



Ed. 2 28 dicembre 2021

 archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative;

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società - e, per essa, in particolare, i destinatari – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con *partner* esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.



Ed. 2 28 dicembre 2021

Titolo 10 - Reati tributari

#### **REATI TRIBUTARI**

AI SENSI DELL'ART. 25-quinques decies DEL D.LGS. 231/2001



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 10.1 Introduzione

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei Reati Tributari così come individuati nell'articolo 25 quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231.

#### 10.2 I reati richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs 231/2001

Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 75/2020 che, a distanza di soli 7 mesi dall'approvazione del c.d. Decreto Fiscale (D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ampliando l'elenco dei reati presupposto.

Si tratta dell'epilogo di un percorso intrapreso in ambito europeo attraverso l'adozione della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", con cui l'UE ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare le cosiddette gravi frodi IVA, ossia quelle condotte contraddistinte da fraudolenza e transnazionalità tali da recare un danno agli interessi finanziari dell'Unione per non meno di 10 milioni di Euro.

Inizialmente, con l'art. 39 del D.L. 124/2019, il legislatore italiano, in attuazione delle norme europee, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, prevedendo sanzioni variabili tra le 400 e le 500 quote ed introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per:

- dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Il D.Lgs 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25-quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

- dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25quinquiesdecies del Decreto.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 10.2.1 Dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000)

- Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



Ed. 2 28 dicembre 2021

### 10.2.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

### 10.2.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D.Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### 10.2.4 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D.Lgs. 74/2000)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### 10.2.5 Dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore



Ed. 2 28 dicembre 2021

aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### 10.2.6 Omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000)

- 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
- 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### 10.2.7 Indebita compensazione (ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.



Ed. 2 28 dicembre 2021

#### 10.3 Aree di rischio

L'analisi dell'articolazione e dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate nel presente Titolo.

#### 10.3.1 Le Attività Sensibili

Di seguito, per ogni Processo a Rischio, sono riportate le seguenti informazioni:

- Rischio reato: elenco dei Reati che, potenzialmente, potrebbero essere commessi;
- Possibili modalità di realizzazione dei reati: elenco esemplificativo dei comportamenti che potrebbero integrare gli estremi dei Reati;
- Entità organizzative prevalentemente coinvolte: aree e/o responsabili della Società che potrebbero concorrere alla commissione dei reati a rischio;
- Protocolli: la Società ha predisposto Protocolli aziendali che definiscono le modalità operative, nonché presidi di controllo anche ai fini della prevenzione della commissione dei Reati.

#### **ACQUISTI**

Acquisto di beni, prodotti e servizi (mano d'opera, consulenti e agenti)

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	<ul> <li>Financial Department: acquisti amministrativi e consulenze;</li> <li>Ufficio Acquisto filati e pianificazione telai: materie prime;</li> <li>Ufficio Conto lavoro: lavorazioni affidate a terzi;</li> <li>Production: acquisti di manutenzione ordinaria e sicurezza lavoro.</li> <li>Gli uffici interessati verificano le fatture passive ed autorizzano la registrazione ed il pagamento</li> </ul>



Ed. 2 28 dicembre 2021

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie operazioni simulate oppure utilizza documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	documenti contabili e gli altri

#### COMMERCIALE

Vendita di beni e prodotti a marchio proprio o di terzi a soggetti privati italiani ed esteri

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	- Financial Department Le Direzioni verificano le

#### CONTABILITA' E BILANCIO

Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo di fatturazione

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	<ul> <li>Financial Department</li> <li>Il Financial Department</li> <li>verifica le fatture passive dal punto di vista contabile e gestisce il sistema informatico Pantera per quanto riguarda gli aspetti contabili.</li> <li>Ogni addetto di Financial Department ha:         <ul> <li>un proprio privilegio di accesso;</li> <li>Codici identificativi personali</li> </ul> </li> </ul>



Ed. 2 28 dicembre 2021

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	- Financial Department Ritenute d'acconto e IVA mensile predisposta ed inviata direttamente da Financial Department. Altre dichiarazioni: il Financial Department predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la predisposizione del modello, che poi viene pagato da Financial Department. Dichiarazioni: - IVA, redditi, ecc.; - INTRA; - Rifiuti.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione

#### Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto / apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante) al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	- Financial Department Le scritture contabili di base sono effettuate da Financial Department e verificate da Collegio Sindacale e Revisore Contabile



Ed. 2 28 dicembre 2021

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Un soggetto sottoposto / apicale della Società effettua artifici, mediante strumenti informatici di tenuta della contabilità, altera in maniera sistematica le risultanze contabili e la loro rappresentazione al fine di prospettare una realtà diversa da quella effettiva e poter presentare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti.	- Direzione commerciale - Financial Department Le Direzioni verificano le fatture attive e gli altri documenti rilevanti ed autorizzano la registrazione
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Un soggetto sottoposto / apicale della Società occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	<ul> <li>Financial Department</li> <li>La conservazione dei documenti avviene:</li> <li>in formato elettronico software Pantera;</li> <li>in formato elettronico backup;</li> <li>in formato cartaceo, presso la sede aziendale.</li> </ul>

#### FISCALITA'

#### Predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per	Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società indichi nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per	- Financial Department Ritenute d'acconto e IVA mensile predisposta ed inviata direttamente da Financial Department. Altre dichiarazioni: il
operazioni inesistenti	operazioni inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un	Financial Department predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la



Ed. 2 28 dicembre 2021

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
	indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.	che poi viene pagato da Financial Department.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Il reato potrebbe configurarsi qualora la Società indichi nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tale rappresentazione non veritiera è resa possibile, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che per le condizioni fuori mercato non trovano una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore, tanto da poter essere considerate simulate. La condotta della Società è tale che sulla base di documenti falsi o altri espedienti risulta estremamente complesso l'accertamento tributario.	- Financial Department Ritenute d'acconto e IVA mensile predisposta ed inviata direttamente da Financial Department. Altre dichiarazioni: il Financial Department predispone i dati di base che trasferisce ai consulenti incaricati per il calcolo e la predisposizione del modello, che poi viene pagato da Financial Department.

#### FLUSSI FINANZIARI E MONETARI

### Gestione dei rimborsi spese

Rischio - Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in accordo con la Società stessa, provvede a richiedere un rimborso per spese carburante per un importo superiore a quello effettivamente sostenuto. La Società rimborsa al dipendente le spese da questi effettivamente sostenute, ma indica nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi passivi fittizi (ossia l'importo superiore a quello effettivamente sostenuto, come indicato nel modulo nota spese) al fine di evadere le imposte.	- Financial Department Gli unici rimborsi spesa effettuati riguardano i rimborsi per pranzi e/o cene autorizzate, che sono rimborsati tramite la cassa aziendale a seguito di presentazione di documento contabile. Soltanto l'Amministratore Delegato ed il Direttore Commerciale hanno in dotazione una carta di credito aziendale per i pagamenti di spese di lavoro.

#### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pagamento delle somme dovute alla Pubblica Amministrazione a titolo di imposte

Rischio – Reato	Potenziale modalità	Entità Organizzative prevalentemente coinvolte
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un (fittizio) impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzare a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari.	- Financial Department Tutti i pagamenti sono tracciati tramite home banking. Il Responsabile Financial Department ed un collaboratore hanno autorizzazione all'home banking
	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, per ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.	- Amministratore Financial Department Tutti i pagamenti sono tracciati tramite home banking

#### 10.4 Principi generali di comportamento e sistemi di controllo

#### 10.4.1 Principi generali del sistema organizzativo

In attuazione dei paragrafi che precedono, sono dettati ai Destinatari i seguenti principi di comportamento cui gli stessi dovranno attenersi nell'espletamento delle loro attività professionali.

Inoltre, taluni principi procedurali di comportamento indicati nelle seguenti procedure sono, altresì, idonei a minimizzare il rischio di reato oggetto della presente sezione. Oltre alle regole e principi di cui al presente Modello, i Destinatari e, soprattutto, i Soggetti Apicali dovranno osservare le regole e i principi contenuti nel:



Ed. 2 28 dicembre 2021

- Codice Etico (*Allegato 3*);
- Protocollo PT1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione-" (*Allegato 4*);
- Protocollo PT2 "Gestione dei flussi finanziari e monetari" (*Allegato 5*);
- Protocollo PT3 "Gestione della tenuta della contabilità e redazione del Bilancio" (Allegato 6);
- Protocollo PT4 "Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze" (Allegato 7);
- Protocollo PT6 "Gestione del personale" (*Allegato 9*)

#### 10.4.2 Le regole di comportamento

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i Protocolli e le policy/istruzioni operative adottate dalla Società.

Il Modello, prevede l'<u>espresso divieto</u> di:

- Registrare in contabilità o comunque autorizzare e/o archiviare fatture/note di debito/note di credito/documenti di trasporto ricevuti da parte di soggetti diversi dagli effettivi esecutori della prestazione ovvero nel caso di mancata esecuzione, anche solo parziale, della prestazione.
- Registrare in contabilità operazioni a valori non coerenti rispetto alla documentazione di riferimento oppure senza documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile.
- Emettere/rilasciare/consegnare, anche in via telematica, fatture/note di debito/note di credito per operazioni, in tutto o in parte, non eseguite.
- Porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi.
- Porre in essere operazioni, in tutto o in parte, fittizie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, senza plausibili giustificazioni economiche, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita.
- Al fine di evadere le imposte o in sede di transazione fiscale, indicare nelle relative dichiarazioni o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi.
- Predisporre e inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero.
- Omettere dichiarazioni o comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.



Ed. 2 28 dicembre 2021

- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

#### Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e dei pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti.
- Conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione.
- Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti Soggetti Terzi, attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, criteri oggettivi di commisurazione degli stessi.
- Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali.
- Garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione delle dichiarazioni fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale.
- Collaborare in modo proattivo con la funzione responsabile dell'area fiscale coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale.